

Contratto di deposito titoli e servizi di investimento

... OMISSIS ...

L'NSG è un codice interno della Banca che raggruppa tutti i rapporti in essere presso la Banca aventi la medesima intestazione

Il presente contratto disciplina il **deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari**, le **posizioni contabili**, comunque denominate, nonché i **servizi di negoziazione per conto proprio**, di **esecuzione di ordini per conto dei clienti** e di **ricezione e trasmissione ordini** prestati da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

INDICE

- DOCUMENTO DI SINTESI
- DATI DEL CLIENTE
- DATI DEI SERVIZI RICHIESTI
- INDIRIZZO DI CONTRATTO
- DICHIARAZIONI E RICHIESTA SERVIZI
- INFORMAZIONI
- NORME CONTRATTUALI
- FIRME

DOCUMENTO DI SINTESI

... OMISSIS ...

DATI DEL CLIENTE

... OMISSIS ...

DATI DEI SERVIZI RICHIESTI

... OMISSIS ...

INDIRIZZO DI CONTRATTO

... OMISSIS ...

DICHIARAZIONI E RICHIESTA SERVIZI

Nel prosieguo del presente contratto (il "**Contratto**"), il termine "**Cliente**" si riferisce al cliente intestatario ovvero, congiuntamente, a tutti i clienti contestatari indicati nella Sezione "Dati Cliente".

Il Cliente **dichiara** di:

- essere stato informato che:
 - il modello di servizio di **Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.** (la "**Banca**") prevede la **fornitura** del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari ovvero l'**apertura** di una posizione contabile **in abbinamento** ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione ordini (tutti congiuntamente, i "**Servizi**" o, al singolare, il "**Servizio**");
 - i Servizi sono prestati **in abbinamento** alla fornitura da parte della Banca dei servizi di consulenza in materia di investimenti, di collocamento e di distribuzione disciplinati nel relativo contratto¹ (il "**Contratto di consulenza e collocamento**");

¹ Il "**Contratto Prestazione Servizi di Investimento e Servizi Aggiuntivi**" ovvero il "**Contratto di consulenza in materia di investimenti, collocamento e distribuzione**".

- tale vendita abbinata non comporta aggravii per il Cliente, sia con riferimento ai rischi relativi ai prodotti/servizi sottoscritti nell'ambito dei Servizi, sia con riferimento ai costi, ferma l'applicazione dei costi contrattualmente previsti per i singoli prodotti/servizi sottoscritti;
- aver preso atto che tramite i Servizi, prestati in abbinamento ai servizi disciplinati dal Contratto di consulenza e collocamento, il Cliente può di volta in volta sottoscrivere/acquistare/vendere gli strumenti finanziari (gli **"strumenti finanziari"**) e, più in generale, i prodotti finanziari, ivi compresi i prodotti di investimento assicurativi (congiuntamente agli strumenti finanziari, i **"prodotti finanziari"**) e i servizi di investimento (i **"servizi di investimento"**) come definiti nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche/integrazioni (il **"TUF"**), con le modalità e nei limiti previsti nel Contratto e nel Contratto di consulenza e collocamento;
- aver preso visione, in occasione della sottoscrizione del Contratto di consulenza e collocamento delle seguenti informazioni, finalizzate ad una chiara e corretta rappresentazione della natura dei servizi di investimento prestati o collocati/distribuiti dalla Banca, del tipo specifico dei prodotti finanziari interessati, nonché dei rischi ad essi connessi e necessarie per assumere consapevoli decisioni in materia di investimento: informazioni (1) su Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e sui suoi servizi di investimento, (2) sui prodotti finanziari e sui servizi di investimento, (3) sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di consulenza e collocamento/distribuzione; (4) sulla classificazione della clientela; (5) sulla disciplina sui conflitti di interesse; (6) sulla disciplina sugli incentivi;
- aver preso atto in particolare delle seguenti informazioni su:
 - I. la Banca e i suoi servizi
 - II. la salvaguardia degli strumenti finanziari
 - III. i costi e gli oneri
 - IV. gli incentivi
 - V. la strategia di trasmissione e esecuzione ordini

riportate nella Sezione "Informazioni" che segue, anch'esse necessarie per assumere consapevoli decisioni in materia di investimenti, di cui il Cliente ha preso visione – unitamente alle norme contrattuali disciplinanti i Servizi riportate nella Sezione "Norme Contrattuali" (le **"Norme Contrattuali"**) – in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto;

- aver preso altresì atto, in tempo utile prima della conclusione del Contratto, delle informative riportate nella Sezione "Informazioni", paragrafo VI, sulla conclusione del Contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza o fuori sede;
- esprimere il proprio consenso alla Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini riportata nella Sezione "Informazioni", anche con riguardo alle sedi di esecuzione, e di esprimere il proprio consenso a che le modifiche alla predetta strategia siano messe a disposizione sul Sito Internet della Banca;
- esprimere il proprio consenso alla possibilità per la Banca di eseguire gli ordini fuori da una sede di negoziazione (mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, complessivamente **"Sede di Negoziazione"**);
- avere preso visione della disciplina dei conflitti di interesse disponibile in filiale e sul Sito Internet della Banca;
- avere già ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- avere fornito o impegnarsi a fornire le informazioni richieste dalla normativa vigente sui servizi di investimento, necessarie per la preventiva valutazione di adeguatezza delle operazioni ai sensi del Contratto di consulenza e collocamento;
- avere preso visione e ricevuto, su supporto durevole, copia del foglio informativo relativo ai Servizi (il **"Foglio Informativo"**) in tempo utile prima della conclusione del Contratto e di aver pertanto ricevuto un'informazione completa riguardante le condizioni economiche ed ogni altra condizione contrattuale praticata in relazione ai Servizi;
- avere ricevuto, prima della sua conclusione, una copia completa del testo del Contratto idoneo per la stipula dello stesso;
- essere stato informato, relativamente alla prestazione dei servizi di investimento offerti dalla Banca, della propria classificazione ai sensi della disciplina comunitaria relativa ai mercati degli strumenti finanziari e delle sue norme di attuazione in occasione della sottoscrizione del Contratto di consulenza e collocamento;
- essere a conoscenza che il documento di sintesi periodico tempo per tempo aggiornato, relativo ai Servizi per i quali è previsto il documento di sintesi, è inviato al Cliente con periodicità annuale e che la periodicità può essere modificata dal Cliente in qualsiasi momento;
- essere stato informato che, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente presso depositari centrali o presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile o (i) in un conto intestato alla Banca ma destinato a contenere gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti della Banca stessa (**"conto omnibus"**) o (ii) in un conto, sempre intestato alla Banca, ma destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo (**"conto individuale"**);
- prendere atto della possibilità di operare sui Rapporti, come di seguito definiti, tramite il servizio a distanza disciplinato nel contratto **"My Key"** (rispettivamente il **"Servizio a distanza"** e il **"Contratto per il Servizio a distanza"**), nonché – con riguardo ai servizi di investimento – tramite canale telefonico, nei limiti consentiti dalle infrastrutture tecnico operative della Banca; resta fermo il diritto del Cliente di opporsi in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto all'utilizzo di tali tecniche da parte della Banca;
- essere stato informato che le caratteristiche e le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio a distanza nonché della funzionalità di rendicontazione online sono contenute nella relativa guida ai servizi disponibile sul sito internet della Banca (la **"Guida ai Servizi"**), di cui il Cliente dichiara di aver preso visione;
- rientrare, ai fini della prestazione dei Servizi di cui al Contratto, nella categoria di **"Cliente consumatore"** (o **"consumatore"**) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a, D. Lgs. 206/2005 (**"Codice del Consumo"**) e di essere pertanto a conoscenza che sul/sui rapporto/i oggetto del Contratto non devono essere effettuate operazioni attinenti ad attività imprenditoriali o professionali;
- essere stato informato che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, TUF, l'efficacia dei singoli contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede, avvalendosi dei servizi di investimento di cui al presente Contratto e al Contratto di consulenza e collocamento, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e che la medesima disciplina si applica anche al servizio di negoziazione per conto proprio. Entro il suddetto termine di 7 (sette) giorni, il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo;
- prendere atto che per quanto riguarda i servizi e le attività di investimento, le informative da rendere ai sensi della relativa disciplina devono essere fornite in formato elettronico, ferma restando per i soli clienti al dettaglio la possibilità di scegliere il formato cartaceo.

I Servizi sono prestati dalla Banca con correttezza, trasparenza e diligenza professionale, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Premesso tutto quanto sopra dichiarato, il Cliente richiede alla Banca di:

- ☐ aprire il **deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari** di cui al Capo II delle Norme Contrattuali, i cui estremi sono indicati nella Sezione "Dati dei servizi richiesti" (il **"Deposito Amministrato"**), con applicazione del regime fiscale di seguito indicato e con facoltà di operare, in caso di cointestazione, a **"firma disgiunta"**.

La facoltà di operare a **"firma disgiunta"** può essere modificata o revocata dopo la sottoscrizione del Contratto, con comunicazione alla Banca sottoscritta anche da uno solo dei cointestatori.

Il Cliente chiede che il Deposito Amministrato sia **collegato** al seguente conto corrente ⁽²⁾:

Coordinate IBAN _____

intestato a: _____

Il Cliente potrà richiedere in qualunque momento in Filiale di variare il conto corrente collegato al Deposito Amministrato ai sensi di quanto previsto all'art. 40, comma 2 delle Norme Contrattuali.

Il Cliente, salvo specifica istruzione di volta in volta dallo stesso impartita ai sensi dell'art. 40, comma 3 delle Norme Contrattuali, chiede di – e per l'effetto autorizza la Banca a – accreditare sul conto corrente collegato al Deposito Amministrato le somme incassate per conto del Cliente in relazione al predetto deposito e alle operazioni di investimento/disinvestimento ad esso inerenti, ivi compresi dividendi, cedole e interessi, nonché addebitare sul predetto conto le relative competenze spese, commissioni e oneri, anche fiscali.

Le condizioni economiche applicate al Deposito Amministrato nonché alle operazioni di sottoscrizione, acquisto e vendita degli strumenti finanziari ivi depositati, registrati o evidenziati sono indicati nel documento di sintesi sopra riportato, che costituisce parte integrante del Contratto (il "**Documento di sintesi**").

Il Rendiconto Deposito Amministrato Il Rendiconto Deposito Amministrato (come definito nelle Norme Contrattuali) è fornito al Cliente con la periodicità indicata nel Documento di sintesi. Il Cliente può chiedere con le modalità messe a disposizione dalla Banca di variare la periodicità della rendicontazione, fermo il rispetto della frequenza prevista dalla normativa.

In caso di Deposito Amministrato cointestato a più soggetti - persone fisiche - ciascuno dei quali residente in un Paese diverso:

- le esenzioni o le agevolazioni fiscali spettano a condizione che tutti i cointestatari ne abbiano diritto; diversamente trova applicazione nei confronti di tutti i cointestatari il trattamento fiscale meno favorevole;
- nel caso in cui almeno uno dei cointestatari sia residente in Italia, non è possibile l'applicazione di esenzioni o agevolazioni fiscali previste per i non residenti;
- in ogni caso, sono segnalati alle Autorità fiscali estere l'intero saldo del Deposito Amministrato e l'intero ammontare dei proventi/corrispettivi percepiti.

Ai fini della tassazione in Italia in capo ai soggetti non residenti, assumono rilevanza le cessioni di partecipazioni non qualificate in società ed enti residenti e non residenti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia (cosiddette "immobiliari"). Tali plusvalenze costituiscono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l'esenzione da tassazione prevista dalla vigente normativa. Per la corretta applicazione della fiscalità, l'informazione relativa al verificarsi della suddetta fattispecie deve essere fornita alla Banca dall'intestatario del deposito.

Il Cliente può scegliere il **regime fiscale di risparmio amministrato**, di seguito descritto, barrando la casella sotto riportata. **Se il Cliente non effettua tale scelta, il regime fiscale per la tassazione del Capital Gain è il regime ordinario (o "di dichiarazione")** previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e relative integrazioni e/o modificazioni, con conseguente obbligo per il contribuente di compilare la dichiarazione dei redditi e pagare le imposte eventualmente dovute, e obbligo di monitoraggio per l'intermediario.

☐ **Scelta del regime fiscale di risparmio amministrato per la tassazione del Capital Gain.**

Barrando la casella sopra riportata, il Cliente dichiara di scegliere il regime fiscale stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con riferimento alla tassazione dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera da c-bis a c-quinquies del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e relative integrazioni e/o modificazioni – Testo Unico Imposte sui Redditi) e alle plusvalenze derivanti da cessioni o da rimborsi dei titoli presenti nel Deposito Amministrato. In conseguenza a tale scelta, la Banca applica, nelle ipotesi previste dal citato art. 6, l'imposta sostitutiva nella misura tempo per tempo vigente sulle suddette plusvalenze. Il Cliente dichiara che i titoli azionari presenti nel Deposito Amministrato non sono relativi ad attività d'impresa; si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale venire meno di tali condizioni. Il Cliente può revocare in ogni momento la scelta del suddetto regime fiscale; la revoca ha effetto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui la revoca è effettuata.

Con riferimento a quanto disciplinato all'art. 18 delle Norme Contrattuali **in tema di identificazione dei titolari e di sollecitazione di deleghe di voto** relativamente agli strumenti finanziari in deposito presso la Banca, il Cliente **dichiara di prestare il proprio consenso:**

- (i) alla trasmissione da parte della Banca (o di un suo incaricato) alle società richiedenti (o ai loro delegati) dei propri dati identificativi e del numero degli strumenti finanziari tempo per tempo depositati/registratori/evidenziati nel Deposito Amministrato,
- (ii) alla trasmissione da parte della Banca al promotore della sollecitazione (o a un suo delegato) dei propri dati identificativi e del numero degli strumenti finanziari, per i quali gli spetti il diritto di voto, tempo per tempo depositati/registratori/evidenziati nel Deposito Amministrato.

È fatta salva la possibilità per il Cliente di negare il proprio consenso alla comunicazione da parte della Banca dei propri dati identificativi e del numero dei predetti strumenti finanziari sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.

- ☐ aprire la **posizione contabile "Rubrica Polizze"**, i cui estremi sono indicati nella Sezione "Dati dei servizi richiesti", nella quale evidenziare – a richiesta del Cliente – i prodotti di investimento assicurativi (la "**Rubrica Polizze**").
- ☐ aprire la **posizione contabile "Rubrica Fondi"**, i cui estremi sono indicati nella Sezione "Dati dei servizi richiesti" (la "**Rubrica Fondi**"), nella quale evidenziare – a richiesta del Cliente – le quote di Fondi Comuni di Investimento e le azioni di Società di Investimento a Capitale Variabile (le "**quote/azioni di OICR**"), con applicazione del regime fiscale di seguito indicato e con facoltà di operare, in caso di cointestazione, a **firma disgiunta**.

Il Cliente chiede che la Rubrica Fondi sia **collegata** al seguente conto corrente ⁽³⁾:

Coordinate IBAN _____

intestato a: _____

Fermo quanto previsto all'art. 40, comma 2, il Cliente potrà richiedere in qualunque momento di variare il conto corrente collegato alla Rubrica Fondi mediante la compilazione dello specifico modulo disponibile in Filiale.

² Il conto corrente deve essere aperto presso la Banca ed essere intestato o cointestato al Cliente o ad almeno uno dei Clienti qualora il Deposito Amministrato sia cointestato.

³ Il conto corrente deve essere aperto presso la Banca ed essere intestato o cointestato al Cliente o ad almeno uno dei Clienti qualora la Rubrica Fondi sia cointestata.

Il Cliente, salvo specifica istruzione di volta in volta dallo stesso impartita ai sensi dell'art. 40, comma 3 delle Norme Contrattuali, chiede di – e per l'effetto autorizza la Banca a – accreditare sul conto corrente collegato alla Rubrica Fondi le somme incassate per conto del Cliente in relazione alla Rubrica Fondi e alle operazioni di investimento/disinvestimento ad esso inerenti, nonché addebitare sul predetto conto le relative competenze spese, commissioni e oneri, anche fiscali.

La Banca invia al Cliente, con cadenza non superiore all'anno, una comunicazione contenente il **Rendiconto della Rubrica Fondi** (come definito nelle Norme Contrattuali).

In caso di Rubrica Fondi cointestata a più soggetti - persone fisiche - ciascuno dei quali residente in un Paese diverso:

- le esenzioni o le agevolazioni fiscali spettano a condizione che tutti i cointestatari ne abbiano diritto; diversamente trova applicazione nei confronti di tutti i cointestatari il trattamento fiscale meno favorevole;
- nel caso in cui almeno uno dei cointestatari sia residente in Italia, non è possibile l'applicazione di esenzioni o agevolazioni fiscali previste per i non residenti;
- in ogni caso, sono segnalati alle Autorità fiscali estere l'intero saldo della Rubrica Fondi e l'intero ammontare dei proventi/corrispettivi percepiti.

Ai fini della tassazione in Italia in capo ai soggetti non residenti, assumono rilevanza le cessioni di partecipazioni non qualificate in società ed enti residenti e non residenti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia (cosiddette "immobiliari"). Tali plusvalenze costituiscono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l'esenzione da tassazione prevista dalla vigente normativa. Per la corretta applicazione della fiscalità l'informazione relativa al verificarsi della suddetta fattispecie deve essere fornita alla Banca dall'intestatario del deposito.

Il Cliente prende atto che il **regime fiscale applicato alla tassazione del Capital Gain** relativamente alle quote/azioni di OICR evidenziate nella Rubrica Fondi è, in via ordinaria, il **regime amministrato**, ai sensi del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10. Il Cliente può rinunciare al regime fiscale amministrato barrando la casella sotto riportata.

☐ **Scelta del regime fiscale "della dichiarazione"**

Il Cliente dichiara di scegliere il regime fiscale "della dichiarazione" previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con conseguente obbligo per il contribuente di compilare la dichiarazione dei redditi e di pagare le imposte eventualmente dovute. Il Cliente può revocare in ogni momento la scelta del suddetto regime fiscale; la revoca ha effetto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui la revoca è effettuata.

Nel prosieguo del presente Contratto, la Rubrica Polizze e la Rubrica Fondi sono definite le **"Posizioni Contabili"** o al singolare la **"Posizione Contabile"** e, unitamente al Deposito Amministrato, i **"Rapporti"** o al singolare il **"Rapporto"**.

Il Cliente prende atto che la Banca, nell'ambito del trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione del Contratto, invierà a ciascun cointestatario una e-mail per comunicare l'apertura del Deposito Amministrato/Posizione Contabile; la e-mail sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella Sezione "Dati Cliente".

Il Cliente chiede - in **abbinamento** al Deposito Amministrato/Posizione Contabile - di aderire ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini come definiti nel TUF e disciplinati al Capo III delle Norme Contrattuali (i **"Servizi di Investimento"**) e, pertanto, conferisce alla Banca l'incarico di prestare i Servizi di Investimento in relazione agli ordini impartiti dal Cliente a valere sul Deposito Amministrato/Posizione Contabile.

Al riguardo il Cliente dichiara di aver preso altresì atto che i prodotti finanziari di volta in volta sottoscritti/acquistati tramite i Servizi di Investimento di cui al Capo III sono depositati/registratori/evidenziati in conformità a quanto previsto nell'art. 39 delle Norme Contrattuali.

INFORMAZIONI

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI

Informazioni sulla Banca

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., **Codice LEI 8156004F298245FBB836**, è una banca soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca d'Italia e di Consob.

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è autorizzata da Banca d'Italia alla prestazione dell'attività bancaria disciplinata nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche/integrazioni (il **"Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"** o **"Testo Unico Bancario"** o **"TUB"**) e dei servizi di investimento disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche/integrazioni (il **"Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"** o **"TUF"**) di seguito indicati: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti. Oltre ai predetti servizi di investimento, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Ulteriori dati e informazioni sono a disposizione del Cliente nella sezione pubblica del sito www.intesasnpaoloprivatebanking.it (il **"Sito Internet della Banca"** o il **"Sito Internet"**).

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro il limite attualmente fissato in euro 100.000,00; tale importo viene aggiornato almeno ogni cinque anni in funzione del tasso di inflazione nell'Unione Europea.

Il Fondo interviene, nei casi di liquidazione coatta amministrativa.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo".

Il Fondo indennizza gli investitori entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, connessi con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo dell'intermediario.

Comunicazioni con la clientela

Le notifiche, le comunicazioni e la corrispondenza in genere tra il Cliente e la Banca concernenti la prestazione dei Servizi devono essere effettuate per iscritto e devono essere inoltrate:

- per la corrispondenza al Cliente:
 - se in formato cartaceo, mediante lettera semplice, se non diversamente previsto, all'indirizzo indicato nella Sezione "Indirizzo di Contratto" (ovvero ad altro fatto conoscere successivamente dal Cliente in forma tracciabile in sostituzione dell'indirizzo precedentemente comunicato), con pieno effetto anche nei confronti di tutti gli eventuali altri contestatari;
 - se in formato elettronico, con le modalità concordate nel Contratto per il Servizio a distanza o altre modalità successivamente concordate con la Banca; la corrispondenza inviata in formato elettronico è in ogni caso equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo;
- per la corrispondenza alla Banca: ove non diversamente previsto, consegnate a mani o inviate mediante lettera raccomandata a/r alla filiale della Banca presso la quale sono aperti i Rapporti (la "filiale" o il "centro private"); modalità diverse devono essere preventivamente concordate per iscritto tra il Cliente e la Banca.

Nella documentazione contrattuale relativa ai singoli prodotti finanziari e ai singoli servizi di gestione di portafogli sono inoltre riportate le modalità di inoltro della corrispondenza tra il Cliente e la Banca concernente lo specifico contratto.

I reclami per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami della Banca secondo le modalità e agli indirizzi indicati nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie del Sito Internet della Banca. La Banca provvede a comunicare per iscritto al Cliente l'esito finale del reclamo entro 60 giorni.

Conferimento degli ordini

Gli ordini impartiti nell'ambito dei Servizi di investimento di cui al Capo III delle Norme contrattuali devono essere conferiti per iscritto, nel rispetto delle disposizioni di legge ed esclusivamente con le modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la Banca prima del loro conferimento. Qualora gli ordini siano conferiti tramite disposizioni telefoniche al numero di telefono della propria filiale o al numero di telefono cellulare del Private Banker di riferimento si applica la disciplina di cui al successivo art. 27 ("Conferimento di ordini telefonici") delle Norme Contrattuali. Il conferimento degli ordini via *phone banking* - che non include la modalità telefonica ai sensi dell'art. 27 - o via *internet banking*, nell'ambito del Servizio a distanza, è subordinato alla sottoscrizione da parte del Cliente del relativo Contratto per il Servizio a distanza. Nel caso di conferimento degli ordini tramite telefono, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all'ordine, sia esso conferito mediante *phone banking* o mediante disposizione telefonica ai sensi del citato art. 27, anche qualora l'ordine non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa; nel caso di conferimento degli ordini impartiti via *internet banking*, detti ordini sono documentati dai registri informatici della Banca.

Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su richiesta del Cliente, nel termine di legge.

Rendicontazione

La Banca, in relazione ad ogni specifico Servizio, trasmette al Cliente una rendicontazione sull'attività svolta, nel rispetto della periodicità e del contenuto richiesti dalla normativa.

Con particolare riferimento ai Servizi di investimento di cui al Capo III delle Norme Contrattuali, il Cliente riceve dalla Banca:

- 1) copia dell'ordine impartito, al momento della consegna dell'ordine stesso;
 - 2) una conferma dell'avvenuta esecuzione dell'ordine impartito, che la Banca provvede ad inviare entro il primo giorno lavorativo bancario (i giorni da lunedì a venerdì nei quali la Banca svolge la propria attività ordinaria) successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito;
 - 3) con la cadenza (trimestrale ovvero mensile) richiesta dal Cliente, una comunicazione contenente il rendiconto relativo ai prodotti finanziari depositati/registrati/evidenziati nel Deposito Amministrato ("**Rendiconto Deposito Amministrato**"), anche qualora non detenuti dalla Banca per conto del Cliente, alla data di riferimento del medesimo rendiconto, tale comunicazione riepiloga le operazioni eseguite nel periodo di riferimento;
 - 4) con cadenza non superiore all'anno, una comunicazione contenente il rendiconto della Rubrica Fondi ("**Rendiconto Posizione Fondi**").
- Inoltre, e fatti salvi gli obblighi relativi alla rendicontazione dei singoli prodotti e servizi, al Cliente con cui intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, la Banca, nel rispetto della normativa vigente, fornisce le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi ai servizi di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, in forma aggregata e, se il Cliente lo richiede, in forma analitica.

La Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi, fornisce al Cliente, alla scadenza del Contratto e comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dà una completa e chiara informazione sullo svolgimento dei rapporti ed un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.

II - INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Al fine di salvaguardarne l'integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Banca, eventualmente anche tramite altra società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in idonei locali di una specifica struttura centrale, Ufficio Caveau, protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l'accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori.

Gli strumenti finanziari dei Clienti sono depositati/registrati/evidenziati in depositi amministrati o posizioni contabili presso la Banca intestati a ciascun Cliente, riconducibili al medesimo NSG del presente Contratto. Le somme di denaro sono depositate nei conti correnti e nei depositi nominativi intestati a ciascun Cliente.

Ciascun deposito amministrato e ciascuna posizione contabile costituiscono, a tutti gli effetti, patrimonio distinto da quello di ciascuno degli altri clienti e da quello della Banca, in modo tale che la Banca sia sempre in grado di ricostruire con certezza, in qualsiasi momento, sia la posizione in strumenti finanziari oltre che in liquidità di ciascun cliente.

Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente presso depositari centrali o presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile.

Il sub-deposito degli strumenti finanziari è subordinato ad apposita autorizzazione del Cliente: tale autorizzazione è contenuta al Capo II delle Norme Contrattuali, ove è disciplinato il Deposito Amministrato sul quale sono depositati/registrati/evidenziati gli strumenti finanziari. La Banca sceglie i sub-depositari - italiani o esteri, UE o di paesi terzi - sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui essi operano ed eventualmente del paese di emissione degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito.

La Banca adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative, ivi compresa la struttura dei conti (ad es. conto omnibus o conto individuale), maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengano custoditi o movimentati.

In particolare, i conti omnibus sono conti nei quali sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, insito nell'utilizzo di tali conti, nell'ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus per il sub deposito

degli strumenti finanziari della clientela presso la rete di sub-depositari, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili con l'indicazione del sub-depositario degli strumenti finanziari detenuti per conto di ciascun Cliente, e pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti in qualsivoglia configurazione operativa.

La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile.

La Banca monitora periodicamente l'attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

In caso di sub-deposito presso intermediari di paesi terzi, o presso soggetti aventi sede in paesi UE e affiliati di gruppi di paesi terzi, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati dalla legge applicabile a detti intermediari/soggetti diversamente da quanto previsto dall'ordinamento italiano o UE: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.

In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi.

La Banca informa il Cliente dell'esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore del sub-depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati dal presente Contratto o da altri contratti o accordi stipulati tra la Banca e il Cliente.

Le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari dei Clienti sono disciplinate nel Capo II delle Norme Contrattuali.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per qualsiasi atto o omissione dei soggetti presso i quali gli strumenti finanziari siano stati sub-depositati.

I conti intestati alla Banca per conto terzi sono tenuti distinti da quelli di proprietà della Banca stessa. Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei confronti della Banca, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente.

III - INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

I costi e gli oneri applicati dalla Banca al Cliente in relazione ai servizi di investimento di cui al Capo III delle Norme Contrattuali sono comunicati, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa:

- a) nel Documento di sintesi relativo ai Servizi per i quali è previsto tale documento, nonché
- b) nei documenti relativi ai prodotti finanziari che il Cliente sottoscrive/acquista di volta in volta, impartendo specifici ordini o in altra documentazione negoziale.

Nel caso di prestazione dei servizi di investimento di esecuzione di ordini, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione ordini in connessione con i servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento/distribuzione, la Banca, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non addebita alcuna commissione per detti servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento/distribuzione, fatti salvi eventuali oneri fiscali dovuti per legge nonché eventuali oneri fiscali connessi ai prodotti finanziari e servizi di investimento a carico del Cliente.

IV - DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI

La Banca nella prestazione dei servizi di investimento di cui al Capo III delle Norme Contrattuali può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest'ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest'ultimo, benefici non monetari (gli "Incentivi"). L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici, o - qualora quest'ultimo non possa essere accertato - il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente. Con espresso riferimento alle utilità non monetarie, la Banca potrà percepire Incentivi sotto forma di fornitura di corsi di formazione attinenti al prodotto finanziario oggetto di collocamento, nonché fornitura di attrezzature tecnologiche il cui utilizzo sia correlato alla gestione dello specifico prodotto.

Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell'ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e incentivi le informazioni sull'ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.

In caso di Incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell'ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all'importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento.

La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli Incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti).

In particolare, la Banca:

- ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli Incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente;
- si è dotata di regole al fine di garantire che gli Incentivi siano volti a migliorare la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non pregiudichino il dovere della Banca di servire al meglio l'interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede ad effettuare e ad inviare al Cliente la valutazione periodica della coerenza del portafoglio avendo riguardo al profilo finanziario di riferimento.

Maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e/o nella sezione riservata del Sito Internet della Banca

V - SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE ORDINI

La Direttiva MiFID ha tra i suoi principali obiettivi quello di favorire la crescita del sistema finanziario europeo, promuovendo la competizione tra i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e gli intermediari autorizzati nell'ambito di un quadro armonizzato di regole volte a garantire l'efficienza e l'integrità dei mercati finanziari nonché la trasparenza e la tutela degli investitori.

Inoltre, la MiFID II si propone di rafforzare la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, con particolare attenzione alle negoziazioni che avvengono al di fuori di una sede di negoziazione (OTC) delineando una nuova tipologia di piattaforma di negoziazione, il cd. Sistema Organizzato di Negoziazione (OTF).

BEST EXECUTION

Nell'ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento assume particolare rilievo l'obbligo, in capo alle imprese di investimento, di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nell'esecuzione dei suoi ordini (c.d. obbligo di Best Execution o, in breve, Best Execution) sia quando la Banca esegue direttamente gli ordini sia quando la stessa si avvale di altro intermediario negoziatore per la loro esecuzione, con l'obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. L'obbligo di Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, quotati o meno su un mercato regolamentato, a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questi - OTC), con riferimento al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli.

Gli obblighi si applicano anche alle imprese di investimento che raccolgono e trasmettono ordini, come specificato all'art. 65, c. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016.

A tal fine gli intermediari sono chiamati ad adottare una specifica strategia di trasmissione e/o esecuzioni degli ordini in ragione dei servizi di investimento dagli stessi prestati.

Il presente documento costituisce una sintesi della strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini (di seguito anche la **"Strategia"**), adottata dalla Banca, che viene consegnato ai clienti e su cui è ottenuto il consenso esplicito degli stessi, in ossequio alla normativa sopra richiamata.

In conformità alla normativa MiFID II, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, la Banca rispetta, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, tali istruzioni specifiche, anche se ciò potrebbe impedire alla Banca medesima di conformarsi alle misure previste nella propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. L'eventuale impossibilità a rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche è comunicata al cliente. Inoltre, si evidenzia che la Banca provvede a richiedere al cliente un consenso preventivo, espresso sotto forma di accordo generale, a effettuare l'esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

La Banca è tenuta a effettuare una revisione periodica della propria Strategia quantomeno con cadenza annuale e ogniqualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di rispettare l'obbligo di Best Execution. Qualora siano effettuate variazioni significative rispetto alla Strategia precedentemente definita, le stesse sono tempestivamente comunicate al cliente.

Quando la Banca esegue l'ordine di un cliente, il migliore risultato possibile è determinato in termini di "corrispettivo totale", che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente che sono direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento, qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI

SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di investimento di ricezione e trasmissione degli ordini ha individuato un unico intermediario negoziatore in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo"), Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il "Gruppo") a cui appartiene la Banca stessa.

La Banca trasmette gli ordini relativi a ciascuna categoria di strumenti finanziari (ad eccezione dell'operatività in cambi) negoziati sul mercato secondario all'intermediario negoziatore unico Intesa Sanpaolo, che provvede alla relativa esecuzione secondo i principi della propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini (disponibile sul sito Internet <https://imi.intesasampaolo.com/it/documentazione/normativa/mifid>) anche in qualità di Internalizzatore Sistemico.

Intesa Sanpaolo invia gli ordini ricevuti dalla Banca, per la loro esecuzione, ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e ai sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ovvero ad altri market maker o fornitori di liquidità ai quali Intesa Sanpaolo ha accesso, e specificati nel documento denominato "Costi di esecuzione addebitati dall'intermediario che esegue l'ordine" (presente sul sito internet di Intesa Sanpaolo Private Banking – <http://www.intesasampaoloprivatebanking.it> - nella sezione Trasparenza - Fogli Informativi come Allegato 1 del Foglio Informativo), compreso l'internalizzatore gestito da Intesa Sanpaolo stessa.

La Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini di Intesa Sanpaolo individua i cd. "mercati strategici", costituiti da tutte le sedi di esecuzione alle quali accede direttamente o indirettamente per il tramite di intermediari negoziatori ed il cd. "mercato di riferimento" che identifica, per ciascuno strumento finanziario, il mercato più significativo in termini di liquidità.

Nell'ipotesi in cui, per un determinato strumento finanziario, il mercato di riferimento coincida con un mercato strategico, la sede di esecuzione finale su cui inviare l'ordine del cliente viene individuata da Intesa Sanpaolo attraverso un modello dinamico che, sulla base dei fattori di Best Execution (corrispettivo totale, probabilità di esecuzione e rapidità di esecuzione), raffronta, in tempo reale, il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali il titolo è negoziato.

Relativamente agli strumenti obbligazionari, gli ordini "Large in Scale" (LIS) su titoli governativi di valore nominale pari o superiore ad € 200.000 sono trasmessi all'intermediario negoziatore Intesa Sanpaolo per l'esecuzione. Intesa Sanpaolo a tali ordini applica la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini che, in determinate condizioni, contempla anche la negoziazione in conto proprio in qualità di Internalizzatore Sistemico.

La selezione dell'intermediario negoziatore Intesa Sanpaolo (Intermediario negoziatore) è stata effettuata principalmente in ragione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini dallo stesso adottata (che comprende una pluralità di sedi esecuzione e il ricorso ad un modello di c.d. Best Execution dinamica) e della valutazione dei fattori considerati determinanti (corrispettivo totale, probabilità di esecuzione, rapidità di esecuzione) ai fini dell'individuazione delle sedi di negoziazione che assicurino il miglior risultato possibile per il cliente.

In particolare, il modello prescelto presenta vantaggi in termini di costo complessivo della transazione:

- in virtù delle sinergie esistenti tra la Banca e Intesa Sanpaolo derivante dall'integrazione dei sistemi informativi e dalla gestione integrata delle diverse fasi del processo di negoziazione;
- in quanto la stabilità e la rilevanza dei volumi garantiti all'Intermediario negoziatore di Gruppo consentono, da un lato, di minimizzare i costi di ciascuna transazione e, dall'altro, di godere di favorevoli condizioni commerciali per l'accesso diretto ed indiretto ai mercati.

L'intermediario negoziatore Intesa Sanpaolo garantisce inoltre l'assolvimento dell'onere di segnalazione delle operazioni all'Autorità (Consob) relativamente alle operazioni a questa trasmesse.

SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

Nel caso di ordini su Forex Forward per la clientela retail e professionale, la Banca provvede direttamente alla loro esecuzione per conto proprio (in contropartita diretta), effettuando il pricing secondo il metodo del mark-to-market.

DISPOSIZIONI FINALI

Per maggiori informazioni sulla Strategia si rinvia al Sito Internet della Banca nella Sezione "Soluzioni di consulenza e di investimento - Normativa sui servizi di investimento".

VI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA E FUORI SEDE

Le informazioni di seguito riportate non rilevano nel caso di sottoscrizione del Contratto effettuata a soli fini documentali e senza effetto novativo (c.d. **"Riconoscimento documentale"**).

A. Conclusione del Contratto a distanza

Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza e il Cliente riveste la qualità di consumatore ("Cliente consumatore" o "consumatore") ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), si applicano le seguenti informazioni aggiuntive.

Conclusione del Contratto

Per contratto concluso a distanza si intende il contratto stipulato in formato elettronico mediante l'utilizzo, da parte del Cliente, di una piattaforma telematica messa a disposizione dalla Banca.

In caso di cointestazione, il Contratto si considera concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza quando almeno uno dei cointestatori lo abbia sottoscritto tramite utilizzo di tali tecniche.

La data di conclusione del Contratto è quella in cui, successivamente alla sottoscrizione da parte del Cliente, la Banca firma per accettazione e mette a disposizione del Cliente la documentazione contrattuale. Se il Contratto è invece firmato dalla Banca e dopo per accettazione dal Cliente,

la data di conclusione è quella in cui il Cliente firma il Contratto.

Il Cliente e la Banca sottoscrivono il Contratto con firma digitale.

Prima della conclusione del Contratto la Banca mette a disposizione del Cliente una copia del contratto (precontratto) per consentirgli di verificare la correttezza dei dati.

▪ **Efficacia del Contratto**

Fermo restando quanto di seguito precisato, dal momento della sua conclusione, e quindi anche durante il periodo in cui il Cliente può esercitare il diritto di recesso indicato al successivo paragrafo, il Contratto – con riferimento al Deposito Amministrato/Posizione Contabile – è subito efficace e, da tale momento, ha inizio la sua esecuzione.

Resta inteso invece che l'efficacia del Contratto - limitatamente ai soli servizi di investimento di cui al Capo III (Servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari) – è sospesa per 14 (quattordici) giorni di calendario dalla relativa conclusione, salvo che – con esplicita richiesta scritta - il Cliente ne richieda l'esecuzione immediata; in tal caso il Contratto sarà interamente efficace ed eseguibile fin dal momento della sua conclusione.

Resta in ogni caso fermo il diritto di recesso ordinario previsto dall'art. 7 delle Norme Contrattuali.

▪ **Termine e modalità per esercitare il recesso dal Contratto**

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 59 *octies* del Codice del Consumo, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso può essere esercitato dal Cliente mediante una delle seguenti modalità:

- utilizzo della funzione di recesso presente sul Servizio a distanza My Key raggiungibile alla voce "Recesso Prodotti" dal menu di Internet Banking o dal menu "Altro" da APP";

- invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, datata e firmata con indicazione del numero del Contratto, al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Diritto di ripensamento - BOS Operations Gestione Clienti, Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano;

- consegna della comunicazione di recesso alla filiale della Banca presso cui sono aperti i Rapporti.

In caso di cointestazione, il recesso può essere comunicato in via disgiunta da ciascuno dei cointestatari con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari: il cointestatario che dispone il recesso deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.

▪ **Conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso**

Quando il Cliente esercita il diritto di recesso, il Contratto cessa di produrre effetti tra le parti nei termini ivi indicati (art. 7 delle Norme Contrattuali), ferma restando la validità delle operazioni già effettuate. Prima della data di cessazione, il Contratto resta efficace con le eventuali limitazioni indicate nel Contratto. La Banca:

- rimborsa al Cliente gli eventuali costi di acquisto e il canone, con facoltà di trattenere solo la parte proporzionale al periodo in cui il contratto è stato in vigore; inoltre

- addebita al Cliente i costi delle operazioni effettuate prima dell'efficacia del recesso.

Le condizioni economiche sono indicate nel Documento di sintesi.

▪ **Costi e oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione a distanza**

Non vi sono costi o oneri ulteriori rispetto a quelli eventualmente dovuti a terzi per l'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza.

▪ **Recapiti per contattare rapidamente la Banca**

Il Cliente può comunicare con la Banca utilizzando i seguenti recapiti:

Numero verde assistenza al Servizio a distanza: 800.99.55.33

Poiché i recapiti possono variare nel tempo, quelli aggiornati sono indicati sul Sito Internet della Banca.

B. Conclusione del Contratto fuori sede

Il Contratto è concluso fuori sede quando è stipulato fuori dai locali commerciali della Banca.

Le informazioni relative al soggetto incaricato dalla Banca dell'offerta fuori sede sono riportate nella documentazione informativa già fornita al Cliente.

La conclusione fuori sede del Contratto da parte del Cliente al dettaglio non è soggetta alla sospensiva e al diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6, TUF ⁽⁴⁾.

⁴ Ai sensi dell'art. 30, comma 6, TUF l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore al dettaglio e che la medesima disciplina si applica anche al servizio di negoziazione per conto proprio. Entro il suddetto termine di 7 (sette) giorni, il Cliente al dettaglio può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

NORME CONTRATTUALI

- **CAPO I** - Norme generali
- **CAPO II** - Norme speciali per il deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari e per le posizioni contabili
- **CAPO III** - Norme speciali relative all'esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari

CAPO I

Norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Capo I si applicano in generale al Deposito Amministrato, alle Posizioni Contabili e ai Servizi di Investimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme dei successivi Capi.

Art. 2 - Dati identificativi e poteri di rappresentanza

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e a fornire i dati identificativi propri e delle suddette persone.
2. Il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca sono tenuti a depositare la propria firma e, in caso di disposizioni impartite per iscritto, salvo quanto previsto al successivo articolo, devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata.
3. Il Cliente, nell'indicare le persone autorizzate a rappresentarlo nella relazione con la Banca derivante dal Contratto, ai sensi del comma 1, deve precisare gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.
4. Quando il Rapporto è intestato a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatori.
5. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a rappresentare il Cliente non determina la revoca implicita di precedenti autorizzazioni.
6. La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano stati resi di pubblica ragione.
7. La morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.
8. Quando il Rapporto è intestato a più persone:
 - la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatorio che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatori e la persona cui è revocata la rappresentanza;
 - la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatori non determina la cessazione del potere di rappresentanza.

Art. 3 - Modalità di firma dei documenti

1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca; la Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici.
2. I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca. Tipologia e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nel "Foglio Informativo – My Key" disponibile sul sito internet della Banca e presso le filiali.

Art. 4 – Comunicazioni della Banca al Cliente

1. Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente, quali, ad esempio, il Rendiconto Deposito Amministrato e il Rendiconto Posizione Fondi (come definiti all'art. 12), qualunque altra dichiarazione/comunicazione periodica, di rendicontazione o di altra natura relative al Contratto, ai Servizi, alle operazioni disposte a valere sui Rapporti e ai prodotti finanziari ivi depositati/evidenziati/registrati, lettere e notifiche, ivi incluse le proposte di modifica unilaterali alle patteggiamenti contrattuali e alle condizioni economiche ai sensi del successivo art. 8 e la comunicazione di recesso dal Contratto, fatto salvo quanto diversamente previsto, sono effettuate:
 - a) se in formato cartaceo, mediante lettera semplice, se non diversamente previsto, all'indirizzo indicato nella Sezione "Indirizzo di Contratto" oppure a quello successivamente indicato dal Cliente, in sostituzione dell'indirizzo precedentemente comunicato;
 - b) se in formato elettronico, con le modalità concordate nel Contratto per il Servizio a distanza o altre modalità successivamente concordate con la Banca. Le comunicazioni inviate in formato elettronico sono in ogni caso equiparate a tutti gli effetti a quelle inviate in formato cartaceo.
2. Quando il Contratto è intestato a più persone:
 - le comunicazioni in formato elettronico sono messe a disposizione di ciascun cointestatorio che sia titolare del Servizio a distanza;
 - in ogni caso tutte le comunicazioni inviate anche a uno solo dei cointestatori hanno pieno effetto nei confronti di tutti, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori.Eventuali modifiche dell'indirizzo di cui alla lettera a) del comma che precede:
 - devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatori, se il Contratto è cointestato con firme congiunte;
 - possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatori - il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatori – se il Contratto è cointestato con firme disgiunte.

Art. 5 – Cointestazione con firma congiunta e con firma disgiunta

1. Sul Deposito Amministrato cointestato, i cointestatori possono operare separatamente e pertanto con facoltà di firma disgiunta. È possibile sostituire la facoltà di firma disgiunta con la facoltà di firma congiunta, o con altre particolari modalità di firma. Le relative richieste potranno essere effettuate dai cointestatori solo dopo la sottoscrizione del Contratto, nella filiale presso cui è aperto il Deposito Amministrato, mediante comunicazione alla Banca sottoscritta anche da uno solo dei cointestatori. Il ripristino della facoltà di firma disgiunta dovrà essere richiesto per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori.
2. Sulle Posizioni Contabili cointestate è consentita esclusivamente l'operatività a "firme disgiunte".
3. In caso di cointestazione con firme disgiunte, ciascun cointestatorio può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del Rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Il cointestatorio che dispone la chiusura del Rapporto deve informare tempestivamente gli altri cointestatori.
4. In caso di cointestazione con firme congiunte, i cointestatori devono disporre congiuntamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del Rapporto..
5. I cointestatori del Rapporto sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi e, in particolare, per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido o altre forme di finanziamento.
6. Fermo quanto previsto al presente articolo, si applicano gli artt. 21 e 22.

Art. 6 – Morte o sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario

1. Quando il Rapporto è cointestato con firme disgiunte, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario e al legale rappresentante dell'incapace.
2. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell'operatività sui Rapporti con firme disgiunte.

Art. 7 – Durata del Contratto - Recesso

1. Il Contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal Contratto, con comunicazione scritta, senza penalità e spese di chiusura per il Cliente, secondo le modalità previste agli artt. 4 e 9 e fermo il preavviso dovuto ai sensi del successivo comma 7.
3. È esclusa la facoltà di recedere esclusivamente da un singolo Servizio; pertanto, qualora il Cliente comunichi alla Banca il recesso da uno dei Servizi, tale recesso si estenderà automaticamente all'intero Contratto.
4. La comunicazione di recesso è efficace allo scadere del termine di preavviso, fermo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 che seguono.
5. In caso di recesso, il Rapporto può essere estinto solo dopo il trasferimento, ritiro o vendita dei prodotti finanziari ivi depositati/registrati/evidenziati; fino a tale momento e con decorrenza dall'efficacia della comunicazione di recesso, il Rapporto rimane in essere per lo svolgimento, da parte della Banca, delle sole attività di custodia/evidenza contabile o amministrazione, con esclusione di qualsiasi attività di compravendita di prodotti finanziari, fatta salva l'esecuzione delle istruzioni di cui al presente comma.
6. L'estinzione del Rapporto avviene entro i tempi massimi indicati nel Foglio Informativo, ferma l'applicazione dell'art. 20, comma 1.
7. La comunicazione della Banca di recesso dal Contratto è effettuata con un preavviso minimo di 2 (due) mesi se il Cliente è consumatore o di 10 (dieci) giorni lavorativi bancari se è non consumatore, decorrenti dalla data di ricezione da parte del Cliente della comunicazione. Se ricorre un giustificato motivo la Banca può recedere dal Contratto anche senza preavviso, purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta al Cliente. La comunicazione del Cliente di recesso dal Contratto è effettuata con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni lavorativi bancari, decorrenti dalla data di ricezione da parte della Banca della comunicazione.
8. Il recesso o comunque la risoluzione, per qualsiasi causa, del presente Contratto si estende automaticamente a tutti i contratti/accordi per i quali il Contratto è presupposto e parte integrante.
9. Resta inteso che il recesso o comunque la risoluzione, per qualsiasi causa, del presente Contratto non si estende automaticamente al Contratto di consulenza e collocamento, né al contratto relativo al conto corrente collegato al Deposito Amministrato/Posizione Contabile.
10. Il recesso dal - o comunque l'estinzione per qualsiasi causa del - Deposito Amministrato non si estende automaticamente alla Posizione Contabile, e viceversa. Il recesso da tutti i Rapporti si estende ai Servizi di Investimento, con conseguente cessazione del Contratto.
11. Il recesso dal - o comunque l'estinzione per qualsiasi causa del - conto corrente collegato al Deposito Amministrato/Posizione Contabile non si estende automaticamente ai Rapporti. In tale caso, fermo quanto previsto all'art. 40, comma 3, il Cliente è tenuto ad indicare tempestivamente un nuovo conto corrente di regolamento.
12. Qualora sul Deposito Amministrato siano depositati/registrati/evidenziati prodotti finanziari costituiti in pegno o comunque vincolati a favore della Banca o di terzi, il recesso dal Contratto non potrà pregiudicare in alcun modo il pegno o vincolo. Pertanto, il Deposito non sarà chiuso fino ad estinzione di tale pegno o vincolo e trasferimento, ritiro o vendita dei prodotti finanziari.

Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai Rapporti, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del TUB, dandone comunicazione al Cliente con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione delle modifiche indicata nella proposta, con le modalità di cui all'art. 4. Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e di ottenere, fino alla data di efficacia del recesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2. Con riferimento ai Servizi di Investimento, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le relative pattuizioni contrattuali e condizioni economiche; nei confronti del Cliente consumatore l'esercizio di detta facoltà è subordinato alla ricorrenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca con le modalità di cui all'art. 4, con preavviso di 2 (due) mesi rispetto alla data di decorrenza comunicata. Resta ferma la facoltà del Cliente di recedere entro la data di entrata in vigore delle modifiche: in tal caso, fino alla data di efficacia del recesso trovano applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente praticate.
3. Le modifiche alle pattuizioni contrattuali e condizioni economiche derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza necessità di accettazione da parte del Cliente. Sarà cura della Banca informare il Cliente delle modifiche così apportate.
4. La Banca si riserva la facoltà di modificare il contenuto della Sezione "Informazioni" in relazione alle variazioni delle modalità con le quali presta i Servizi di Investimento e/o della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente, con le modalità di cui all'art. 4, fermo restando che le modifiche alla Strategia di trasmissione ed esecuzione riportate nella Sezione "Informazioni" possono essere messe a disposizione del Cliente sul Sito Internet della Banca.
5. Il presente Contratto, nel testo tempo per tempo vigente, è consultabile dal Cliente sul Sito Internet della Banca.

Art. 9 – Comunicazioni del Cliente alla Banca

1. Ove non diversamente previsto, le comunicazioni del Cliente alla Banca inerenti il Contratto (quali, ad esempio, lettere, dichiarazioni, incarichi, opposizioni, recesso dal Contratto, revoche o modifiche dei poteri di rappresentanza o della modalità di firma, modifica della scelta in tema di Capital Gain o dei dati identificativi del Cliente) devono essere effettuate per iscritto e consegnate a mani o inviate mediante lettera raccomandata a/r alla filiale presso cui sono aperti i Rapporti e compilate in modo chiaro, completo e leggibile. Modalità diverse devono essere preventivamente concordate per iscritto tra il Cliente e la Banca.
2. Le richieste di cui all'art. 17 possono essere effettuate dal Cliente anche tramite il Servizio a distanza, subordinatamente alla sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 10 – Esecuzione del Contratto e degli incarichi conferiti dal Cliente

1. Nell'esecuzione del Contratto la Banca opera con la diligenza professionale prevista dall'art. 1176 cod. civ. e nel rispetto della normativa applicabile.
2. La Banca deve eseguire gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni contenute nei documenti con cui gli incarichi sono conferiti. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può non accettare l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
3. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
4. Ai sensi dell'art. 1717 cod. civ., il Cliente autorizza la Banca a farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario.
5. Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., il Cliente può revocare l'incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Art. 11 – Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale di controversie - Sanzioni

1. Per eventuali contestazioni in ordine al Contratto, il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca.
2. Per le contestazioni che riguardano il Deposito Amministrato/Posizione Contabile, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Per le contestazioni che riguardano i Servizi di Investimento o i prodotti di investimento, ivi inclusi i prodotti di investimento assicurativi, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 (sessanta) giorni, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all'inosservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento, a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell'ACF, accessibile anche dalla pagina iniziale del sito internet della Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
4. Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono altresì ricorrere:
 - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; oppure
 - a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al Contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Art. 12 – Comunicazioni periodiche alla clientela –Rendiconto Deposito Amministrato – Rendiconto Posizione Fondi - Rendiconto costi, oneri e incentivi

1. La Banca fornisce al Cliente, con le modalità previste all'art. 4, la rendicontazione di cui ai successivi commi.
 2. La Banca fornisce al Cliente, con la periodicità indicata nel Documento di sintesi, o successivamente modificata, e comunque alla chiusura definitiva dei Rapporti e fermo il rispetto della frequenza prevista dalla normativa, una comunicazione periodica contenente la rappresentazione e valorizzazione delle posizioni concernenti i prodotti finanziari depositati/registrati/evidenziati sul Deposito Amministrato alla data di riferimento della comunicazione, inclusi le quote/azioni di OICR e i prodotti di investimento assicurativi sottoscritti dal Cliente avvalendosi del servizio di collocamento/distribuzione disciplinato dal Contratto di consulenza e collocamento, nonché il riepilogo delle operazioni eseguite nel periodo di riferimento (il "**Rendiconto Deposito Amministrato**"). Il Cliente può chiedere con le modalità messe a disposizione dalla Banca di variare la periodicità della rendicontazione, fermo il rispetto della frequenza prevista dalla normativa. La modifica della periodicità avrà efficacia a decorrere dal primo Rendiconto Deposito Amministrato successivo alla data di ricezione, da parte della Banca, della relativa richiesta.
 3. La Banca invia al Cliente, con cadenza non superiore all'anno, una comunicazione contenente il rendiconto della posizione contabile Rubrica Fondi contenente la rappresentazione e valorizzazione delle quote/azioni di OICR ivi evidenziate a richiesta del Cliente ("**Rendiconto Posizione Fondi**").
 4. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni, duplicazioni o altre irregolarità nelle registrazioni relative ai Rapporti, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori o omissioni, nonché la corretta imputazione delle operazioni con pari data di registrazione, entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento della rendicontazione periodica. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio della rendicontazione, la Banca può chiedere la restituzione di quanto a essa dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti o registrazioni.
 5. Al Cliente con cui la Banca intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, vengono altresì fornite, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e con cadenza annuale, mediante invio di specifica documentazione, informazioni aggregate su tutti i costi, gli oneri e gli incentivi di cui al successivo alinea connessi ai prodotti finanziari detenuti dal Cliente e ai servizi di investimento prestati o collocati dalla Banca nel periodo, nonché sui costi e gli oneri relativi al Deposito Amministrato/Posizione Contabile, per permettergli di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento.
- La Banca può pagare a un soggetto diverso dal Cliente o percepire da quest'ultimo, compensi o commissioni oppure può fornire a un soggetto diverso dal Cliente o ricevere da quest'ultimo benefici non monetari ("**Incentivi**"). Il documento rendicontativo di cui al presente comma è inviato, se in formato cartaceo, all'indirizzo indicato nella Sezione "Indirizzo di Contratto" del Contratto di consulenza e collocamento sottoscritto dal Cliente.

Art. 13 – Offerta fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza

1. Nell'attività di "offerta fuori sede" di prodotti finanziari/servizi di investimento, vale a dire al di fuori della propria sede legale, delle proprie filiali, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti in Italia nell'apposito Albo unico dei consulenti finanziari (anche, il "**Private Banker**").
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 TUF, se l'offerta fuori sede riguarda la negoziazione di strumenti finanziari effettuata dalla Banca nell'ambito del servizio di investimento negoziazione per conto proprio, nonché il collocamento o la distribuzione di prodotti finanziari o di servizi di gestione di portafogli, l'efficacia del relativo ordine/contratto sottoscritto dal Cliente al dettaglio è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione; entro il suddetto termine, il Cliente al dettaglio può recedere, senza spese né corrispettivo, comunicando la sua volontà al Private Banker o alla Banca: nel predetto termine la comunicazione di recesso deve pervenire alla Banca. Resta inteso che il computo dei termini per l'esercizio del diritto di recesso decorre dalla data di sottoscrizione del relativo documento da parte del Cliente anche qualora ciò avvenga in orari diversi dall'orario di sportello e in giorni diversi da un giorno lavorativo bancario.
3. Il Cliente può consegnare ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, e questi possono ricevere dal Cliente, esclusivamente ordini di bonifico mediante addebito in conto.
4. Il Cliente non deve consegnare ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, e questi non devono ricevere dal Cliente (i) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali comunque intestati ovvero (ii) denaro contante o prodotti finanziari di qualsiasi tipo; in caso di violazione della prescrizione di cui al presente comma, la Banca non assume alcuna responsabilità in caso di furto o sottrazione o smarrimento a chiunque imputabile.
5. Ai sensi del Codice del Consumo, in caso di sottoscrizione/acquisto di prodotti finanziari o di gestione di portafogli mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente consumatore può recedere - nei casi consentiti dalla legge - dal relativo contratto, senza alcuna penalità e senza indicare le ragioni, entro 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione mediante l'invio di una comunicazione di recesso secondo le modalità indicate nella relativa documentazione di offerta o comunque previste per legge. L'efficacia del relativo contratto resta sospesa per tutta durata del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

Art. 14 – Foro competente - Legge applicabile - Lingua del Contratto – Copia del Contratto

1. Se il Cliente è consumatore, il Foro competente è, per legge, quello dove il Cliente ha la residenza o domicilio eletto. Se il Cliente è non consumatore, il Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Banca.
2. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
3. La lingua del Contratto e di tutte le inerenti comunicazioni è quella italiana.

4. Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del Contratto e del Documento di sintesi aggiornato, relativo ai Servizi per i quali è previsto il documento di sintesi.

CAPO II

Norme speciali per il deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari e per le posizioni contabili

Art. 15 - Oggetto

1. La Banca svolge il servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari sia cartacei sia immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Titolo II Bis del TUF ("**Gestione Accentrata**") o altrimenti dematerializzati (di seguito anche "**titoli**"), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. Nel caso di deposito di titoli cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di Gestione Accentrata ai sensi del TUF o altrimenti dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca tiene luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi, nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite la Banca e trovano attuazione attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
4. La registrazione contabile che attribuisce al Cliente la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari - ivi compresi i diritti di cui ai successivi artt. 17 e 18 - secondo la disciplina di ciascuno di essi e le norme di legge applicabili, è unicamente quella effettuata dalla Banca all'esito del regolamento delle relative operazioni. La registrazione contabile degli strumenti finanziari nel Deposito Amministrato prima del regolamento dell'operazione di acquisto attribuisce al Cliente unicamente il diritto di vendere, prima di averne acquistato la proprietà, lo strumento finanziario oggetto del precedente ordine di acquisto non ancora regolato, ferma restando l'applicazione delle norme che disciplinano la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
5. Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di Gestione Accentrata ai sensi del TUF si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo: è tuttavia ammessa la possibilità di richiedere il rilascio del certificato in forma cartacea, qualora il regolamento del titolo lo consenta.

Art. 16 - Svolgimento del servizio - Conferimento mandato

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di Gestione Accentrata, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti di natura economica inerenti ai titoli stessi.
2. Nei casi di diritti di opzione e warrant relativi agli strumenti finanziari in deposito immessi nel sistema di Gestione Accentrata, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ricezione da parte del Cliente di istruzioni scritte e previo versamento dei fondi occorrenti e, in caso di Cliente diverso da persona fisica, solo qualora quest'ultimo sia provvisto di Codice LEI di cui al successivo art. 30. In mancanza di istruzioni scritte del Cliente entro il termine dell'orario di sportello del giorno lavorativo bancario precedente l'ultimo giorno di trattazione dei diritti/warrant così come in mancanza di fondi disponibili, la Banca cura la vendita dei diritti/warrant per conto del Cliente l'ultimo giorno di trattazione, compatibilmente con le condizioni di mercato nel quale i diritti/warrant sono negoziati: in presenza di condizioni di mercato che non consentono la vendita, o in caso di persone diverse dalle persone fisiche sprovviste di Codice LEI, la Banca non procede alla vendita medesima.
3. Per i titoli non immessi nel sistema di Gestione Accentrata, il Cliente deve dare alla Banca le opportune istruzioni entro l'orario di chiusura finale di sportello del quinto giorno lavorativo bancario precedente il giorno di scadenza della pertinente operazione, in mancanza delle quali la Banca non è obbligata a compiere alcuna attività. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Il Cliente conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compili e sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, secondo le specifiche istruzioni di volta in volta impartite da quest'ultimo, la scheda di adesione, o la diversa documentazione messa a disposizione dall'emittente, relativa a offerte pubbliche di acquisto, di scambio, di acquisto e scambio, aumenti di capitale e altre operazioni sul capitale quali, a titolo esemplificativo, conversione di titoli o versamento di decimi, e, in relazione al presente mandato, autorizza fin d'ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.
5. Per poter procedere all'incasso degli interessi e dei dividendi dei titoli cartacei, la Banca può staccare le cedole con congruo anticipo rispetto alla scadenza.

Qualora sia consentito dalle regole che disciplinano il titolo, la Banca non procede all'incasso dei dividendi ove riceva istruzioni scritte del Cliente in questo senso entro il termine dell'orario di sportello del terzo giorno lavorativo bancario precedente la data di stacco cedola, o inizio negoziazione "ex dividendo" per i titoli negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, o in un sistema organizzato di negoziazione, italiano o di altri paesi dell'Unione Europea.

6. La Banca fornisce al Cliente, in relazione alle azioni di cui sia intestatario registrate sul Deposito Amministrato, esclusivamente le informazioni ricevute dal depositario centrale o dal sub-depositario, secondo quanto comunicato, a norma di legge o regolamento, da emittenti italiani con azioni in Gestione Accentrata in regime di dematerializzazione o da emittenti con sede in un altro Stato membro dell'Unione europea le cui azioni in Gestione Accentrata siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea, relative a:

- i) convocazione di un'assemblea dei soci;
- ii) eventi societari diversi dall'assemblea dei soci in relazione ai quali l'azionista abbia la possibilità di esercitare un diritto, una facoltà o una scelta (aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto - OPA, offerte pubbliche di scambio - OPS, offerte pubbliche di acquisto e scambio - OPAS, opzione di incasso dividendi in azioni o in denaro).

La Banca trasmette al Cliente le informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) senza indugio e al più tardi entro la chiusura dello stesso giorno lavorativo bancario in cui le ha ricevute dal depositario centrale o dal sub-depositario. Le informazioni ricevute dopo le ore 16.00 del giorno lavorativo bancario sono trasmesse dalla Banca al più tardi entro le ore 10.00 del giorno lavorativo bancario successivo.

Fuori dai casi sopra indicati, la Banca fornisce al Cliente in relazione agli strumenti finanziari diversi dalle azioni registrati sul Deposito Amministrato di cui sia intestatario le seguenti informazioni:

- a) nel caso di emittenti italiani i cui strumenti finanziari siano nel sistema di Gestione Accentrata:
 - conversione di obbligazioni in azioni;
 - offerte pubbliche di acquisto (OPA), offerte pubbliche di scambio (OPS), offerte pubbliche di acquisto e scambio (OPAS);
 - b) nel caso di emittenti diversi da quelli di cui al punto a) i cui strumenti finanziari siano presso depositari centrali esteri cui aderisce la Banca, anche per il tramite di aderenti diretti, o presso sub-depositari abilitati esteri ai quali la Banca è legata da rapporto contrattuale:
 - unicamente le informazioni relative alle operazioni indicate al punto a) precedente che la Banca riceve dal depositario centrale estero o dal sub-depositario indicati in precedenza.
7. La comunicazione al Cliente delle informazioni di cui al precedente comma 6 avviene secondo le modalità di seguito indicate:
- per gli emittenti azioni indicati nel comma precedente e per gli emittenti italiani strumenti finanziari diversi dalle predette azioni di cui al punto a)

- di detto comma, secondo le modalità disciplinate nell'art. 4;
- per gli emittenti indicati nel comma precedente, punto b), successivamente alla ricezione delle informazioni e in relazione alle tempistiche segnalate dal depositario centrale estero o dal sub-depositario, tramite comunicazione nella sezione riservata del Sito Internet della Banca, se il Cliente ha sottoscritto il Contratto per il Servizio a distanza, oppure con comunicazione al numero di telefono cellulare o all'indirizzo e-mail personale comunicato alla Banca per iscritto o con qualsiasi altra modalità individuata di volta in volta dalla Banca compatibile con i tempi a disposizione.
8. Qualora gli eventi societari e/o le operazioni indicati al comma 6 abbiano ad oggetto strumenti finanziari registrati in un deposito a custodia e amministrazione cointestato, la Banca effettua le comunicazioni ivi indicate, comprese quelle relative a strumenti finanziari nominativi, utilizzando gli strumenti di cui al comma precedente riferibili a uno solo degli intestatari del deposito a custodia e amministrazione anche se non intestatario dello strumento finanziario oggetto della comunicazione, con piena liberazione nei confronti di tutti i cointestatori.
9. Nei confronti del Cliente che non abbia sottoscritto il Contratto per il Servizio a distanza e che non abbia fornito per iscritto il numero di telefono cellulare e neppure un indirizzo e-mail personale, la Banca si impegna a fare quanto ragionevolmente possibile compatibilmente con i tempi a disposizione e senza assumere alcuna responsabilità qualora l'avviso non pervenga in tempo utile al Cliente medesimo.

Art. 17 – Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto - Richieste di comunicazioni o certificazioni per l'esercizio di ulteriori diritti

1. Il Cliente che intende intervenire in assemblea per esercitare il diritto di voto deve richiedere alla Banca di attestare all'emittente, con apposita comunicazione eventualmente resa tramite l'intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, la legittimazione del richiedente in conformità alle scritture contabili della Banca stessa.
- Tale richiesta deve essere effettuata:
- a) per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con il consenso dell'emittente, nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, entro il termine dell'orario di sportello (orario di apertura delle filiali al pubblico) del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di unica convocazione dell'assemblea oggetto della richiesta o la data di prima convocazione se le date delle convocazioni successive sono indicate nel medesimo avviso di convocazione; in caso contrario entro il termine dell'orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente ciascuna data di convocazione successiva;
 - b) per le assemblee diverse da quelle indicate in precedenza, entro il termine dell'orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di prima convocazione dell'assemblea oggetto della richiesta, o entro il termine dell'orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente il termine previsto dallo statuto della società per l'inoltro della comunicazione. La Banca rende indisponibili, fino alla chiusura dell'assemblea, i titoli oggetto di comunicazione, emessi da società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.
2. Qualora la richiesta di cui al precedente comma pervenga alla Banca oltre i termini sopra indicati, la Banca non assume alcuna responsabilità per il caso in cui la società emittente non accetti la comunicazione.
3. Il Cliente, salvo nei casi di cui al successivo comma, può effettuare la richiesta sopra indicata anche con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti i cui strumenti finanziari siano tempo per tempo depositati/registrati, fino a diversa comunicazione: in tal caso la Banca provvede all'invio delle comunicazioni senza necessità di ulteriori richieste da parte del Cliente.
4. Il Cliente legittimato al voto, qualora sia previsto nello statuto dell'emittente e nell'avviso di convocazione dell'assemblea, con la richiesta di cui al precedente comma, può trasmettere anche le istruzioni di voto, compilando apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili. La Banca, ove ricevuta dall'emittente, trasmette al Cliente conferma della ricezione delle istruzioni di voto da parte dell'emittente medesimo. La Banca non assume alcuna responsabilità circa la correttezza, la completezza o l'accuratezza delle istruzioni di voto indicate dal Cliente.
5. Il Cliente che intende esercitare diritti diversi da quello contemplato nei commi precedenti deve richiedere alla Banca di effettuare, eventualmente per il tramite dell'intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, le comunicazioni o rilasciare le certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti medesimi.
6. La Banca effettua le comunicazioni o rilascia le certificazioni di cui al comma precedente senza indugio e comunque entro il secondo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione della richiesta del Cliente.
7. Nei casi consentiti dalla legge, il Cliente può chiedere alla Banca l'invio all'emittente di una comunicazione di revoca della comunicazione di cui al comma 6 in relazione a tutti o parte degli strumenti finanziari depositati.
8. Il Cliente è tenuto a restituire alla Banca la certificazione eventualmente rilasciatagli, ove ancora idonea a produrre effetti, qualora intenda trasferire i diritti oggetto della certificazione o ottenere la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti.
9. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della certificazione, il Cliente può chiedere, a proprie spese, il rilascio di un duplicato subordinatamente alla consegna di copia della denuncia all'autorità competente.
10. Le norme che disciplinano i diritti dei titolari di strumenti finanziari, contenute nei commi che precedono, si applicano solo agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata e in deposito presso la Banca.

Art. 18 – Identificazione dei titolari di strumenti finanziari – Sollecitazione di deleghe di voto

1. Nel caso di richiesta di identificazione degli azionisti proveniente, per il tramite del depositario centrale, da (i) emittenti italiani (o dal delegato di essi) con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione Europea e/o (ii) società italiane (o dal delegato di esse) con azioni ammesse, con il consenso dell'emittente, alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, il cui statuto preveda l'esercizio del diritto all'identificazione dei propri azionisti, la Banca è tenuta a comunicare (anche tramite un proprio incaricato) ai soggetti sub (i) e/o sub (ii) i dati identificativi del Cliente che detiene presso la Banca medesima azioni dell'emittente/società richiedente in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sul deposito a custodia e amministrazione di cui sia intestatario. Nei casi che precedono la Banca comunica ai soggetti sub (i) e/o sub (ii) i dati identificativi del Cliente senza indugio e comunque non oltre il termine indicato dall'emittente/ società richiedente.
2. Il Cliente titolare di una partecipazione azionaria superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, frazionata su più depositi amministrati aperti presso diversi intermediari, è tenuto ad informare di tale circostanza la Banca presso cui sono depositate le azioni in misura inferiore alla citata percentuale. Il Cliente comunica tale circostanza, sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla diffusione del comunicato stampa con cui l'emittente/società di cui al precedente comma rende nota al mercato la richiesta di identificazione dei propri azionisti. La Banca non assume alcuna responsabilità nel caso di omessa o ritardata comunicazione da parte del Cliente delle suindicate informazioni. In ogni caso, la Banca non è tenuta ad accettare le informazioni trasmesse dal Cliente oltre il predetto termine.
3. La Banca è legittimata ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Nel caso di richiesta di (i) emittenti obbligazioni ammesse alla Gestione Accentrata, il cui regolamento del prestito lo preveda, (ii) società emittenti azioni di risparmio ammesse alla Gestione Accentrata, il cui statuto lo preveda, o (iii) società di gestione del risparmio, con riguardo alle quote di fondi immobiliari quotati e nei casi ove sia consentito da norme di legge, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) all'emittente/società richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Cliente, sul cui deposito a custodia e amministrazione sono registrati obbligazioni/azioni di risparmio/quote di fondi dell'emittente/società richiedente, che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero dei predetti strumenti finanziari registrati sui rispettivi depositi.

5. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, il Cliente può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei propri dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione al deposito a custodia e amministrazione di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.
6. Nel caso di sollecitazione di deleghe di voto relative a società italiane i cui strumenti finanziari siano ammessi, con il consenso dell'emittente, alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) al promotore richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Cliente che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di strumenti finanziari della società emittente registrati sui rispettivi depositi. Il Cliente può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei propri dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione al deposito a custodia e amministrazione di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.
7. Le norme che disciplinano i diritti dei titolari di strumenti finanziari, contenute nei commi che precedono, si applicano solo agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata e in deposito presso la Banca.

Art. 19 – Somme, commissioni, spese e oneri – Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente

1. Il Cliente è tenuto a pagare tutte le somme, anche a titolo di commissioni, spese e oneri, anche fiscali, ivi compresa l'imposta di bollo, se dovuta, inerenti al Deposito Amministrato/Posizione Contabile e ai prodotti finanziari ivi registrati/depositati/evidenziati, nella misura dettagliata nel Documento di sintesi, se previsto, nonché nei moduli relativi ai prodotti finanziari di volta in volta sottoscritti/acquistati dal Cliente. Sono a carico del Cliente anche le spese eventualmente sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui prodotti finanziari del Cliente.
2. Al fine di adempiere agli obblighi di pagamento, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare tutte le somme dallo stesso dovute sul conto corrente collegato al Deposito Amministrato/Posizione Contabile, riconoscendo agli addebiti effettuati la funzione di estinzione dei propri debiti. Il Cliente potrà richiedere in qualunque momento in Filiale di variare il conto corrente di addebito, a condizione che il conto indicato sia aperto presso la Banca e sia intestato o cointestato al Cliente o ad almeno uno dei Clienti qualora il Deposito Amministrato o la Posizione Contabile siano cointestati.
3. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni di carattere economico e, pertanto, nel caso in cui sul conto corrente non vi sia disponibilità sufficiente, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione della lettera. Se il Cliente non adempie entro tale termine, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 2, 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., vendendo, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, un quantitativo di strumenti finanziari registrati/depositati/evidenziati nel Deposito Amministrato/Posizione Contabile, correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
4. Prima della vendita, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni di calendario. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti Norme Contrattuali.

Art. 20 – Trasferimento e ritiro degli strumenti finanziari - Modalità per il ritiro e trasferimento dei titoli cartacei oggetto di deposito

1. I prodotti finanziari registrati/depositati/evidenziati presso la Banca possono essere dal Cliente trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità. Al riguardo il Cliente prende atto che la richiesta di ritiro/trasferimento di tutti o anche solo alcuni dei prodotti finanziari può implicare tempi tecnici e/o l'intervento di terzi soggetti e di sistemi esterni che non sono sotto il controllo diretto della Banca. In tali ipotesi la Banca non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nelle operazioni di ritiro/trasferimento. Il Cliente pertanto manleva sin da ora la Banca da ogni responsabilità per danni, costi o perdite, diretti o indiretti, che dovessero derivare da ritardi o inadempimenti relativi al ritiro/trasferimento dei prodotti finanziari, salvo che tali ritardi o inadempimenti siano direttamente imputabili a dolo o colpa grave della Banca.
2. La Banca ha facoltà di tenere il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo. Il luogo di custodia dei titoli cartacei è indicato nella Sezione "Informazioni", paragrafo II.
3. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire la richiesta alla Banca almeno 2 (due) giorni lavorativi bancari prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, la richiesta deve essere rinnovata.
4. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati a norma del successivo art. 24, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui li ha ricevuti dagli organismi subdepositari.

Art. 21 - Deposito Amministrato cointestato a firme congiunte

1. In caso di Deposito Amministrato intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni a firme congiunte, fermo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e all'art. 5, commi 1, 4 e 6 che precedono, le richieste di cui all'art. 17 relative agli strumenti finanziari nominativi devono essere effettuate dall'intestatario dei medesimi, mentre quelle relative a strumenti finanziari al portatore devono essere effettuate dai cointestatari congiuntamente.

Art. 22 - Deposito Amministrato cointestato a firme disgiunte e Posizione Contabile - Conferimento mandato

1. In caso di Deposito Amministrato cointestato con facoltà di operare a firme disgiunte e di Posizione Contabile, oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, all'art. 5, commi 1, 3 e 5 e all'art. 6 che precedono, ciascun cointestatario è autorizzato a impartire qualsiasi disposizione concernente strumenti finanziari anche nominativi intestati ad altro cointestatario, come ad esempio: ritirare gli strumenti finanziari, registrarli/depositarli/evidenziarli sul Deposito Amministrato/Posizione Contabile o trasferirli ad altro deposito a custodia e amministrazione; acquistare o vendere gli strumenti finanziari e i relativi diritti; costituire in pegno gli strumenti finanziari a garanzia di obbligazioni proprie, di altri cointestatari o di terzi; esercitare i diritti di opzione; effettuare operazioni di riporto; conferire alla Banca delega per la girata degli strumenti finanziari medesimi, anche a favore della Banca, nonché sottoscrivere ogni documento o dichiarazione necessari per effettuare qualsiasi operazione inerente agli strumenti finanziari.

I cointestatari si conferiscono reciprocamente mandato con rappresentanza e piena procura affinché ciascuno di essi possa disporre, in nome e per conto degli altri cointestatari, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., le operazioni di cui al presente comma e sottoscrivere con le modalità previste dalla Banca e, se attivato, anche tramite il Servizio a distanza, la relativa documentazione, ivi inclusi la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche, il modulo di sottoscrizione di quote o azioni di OICR, le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti connessi agli strumenti finanziari sottoscritti, comprese le richieste di rimborso, conversione e trasferimento, nonché rilasciare tutte le dichiarazioni necessarie al perfezionamento delle suindicate operazioni. Ciascun cointestatario accetta il mandato conferitogli dagli altri cointestatari, che si conviene a titolo gratuito, e riconosce sin d'ora valida e vincolante tutta la documentazione sottoscritta nell'esecuzione del predetto mandato, con espressa rinuncia a sollevare qualsivoglia contestazione ed eccezione in merito.

A tal fine, ciascun cointestatario autorizza espressamente la Banca a trasmettere alla società di gestione / SICAV che gestisce gli OICR oggetto di sottoscrizione, nonché ai soggetti delegati o che operano per conto di quest'ultima (quali, a titolo esemplificativo, il soggetto incaricato dei pagamenti, la banca depositaria, ecc.) copia o estratto del presente Contratto, laddove richiesto per comprovare la validità del mandato di cui al presente comma.

2. Le richieste di cui all'art. 17 relative a strumenti finanziari nominativi devono essere effettuate dall'intestatario dei medesimi, mentre quelle relative a strumenti finanziari al portatore possono essere effettuate da ciascuno dei cointestatari singolarmente.

Art. 23 – Vincoli

1. Qualora la Banca lo consenta, il Deposito Amministrato può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Cliente: in tal caso, il vincolo si estende a tutti gli strumenti finanziari ivi depositati/registratori. Nel caso in cui il vincolo non riguardi la totalità degli strumenti finanziari depositati/registratori, gli strumenti finanziari vincolati sono depositati/registratori in un deposito a custodia e amministrazione diverso da quello originariamente destinato alla custodia e amministrazione.

2. Nel caso di pegno, usufrutto o riporto, è obbligo del Cliente dare comunicazione alla Banca dell'eventuale esistenza di una convenzione tra il Cliente e, rispettivamente, il creditore pignoratizio, l'usufruttuario o il riportatore, che attribuisca ad un soggetto diverso da quello stabilito dalla legge la legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli sottoposti a vincolo, di cui al precedente art. 17. La mancata comunicazione dell'esistenza e del contenuto di tale convenzione esonera la Banca da ogni responsabilità in relazione al rilascio delle relative attestazioni, comunicazioni o certificazioni.

Art. 24 - Subdeposito dei titoli cartacei e strumenti finanziari in Gestione Accentrata

1. Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei presso depositari centrali o presso altri depositari abilitati, quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento "conferma di operazione in titoli".
2. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità previste nelle norme contenute nel regolamento dei servizi dei depositari centrali o degli altri depositari abilitati di cui al comma precedente.
3. I titoli sub-depositati sono immessi in depositi intestati alla Banca.
4. Nell'ipotesi in cui i titoli siano immessi in un deposito a custodia e amministrazione che contiene gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca ("conto omnibus"), la Banca istituisce e conserva le evidenze/registrazioni contabili a nome del Cliente, come disciplinate nelle presenti Norme Contrattuali, di tali strumenti finanziari e le aggiorna in via continuativa e con tempestività in modo da consentire alla Banca di ricostruire, in qualsiasi momento, la posizione in strumenti finanziari di ciascun Cliente.
5. Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei emessi o circolanti all'estero presso State Street Bank ovvero presso altri depositari abilitati, individuati dalla Banca tempo per tempo. Il Cliente autorizza altresì la Banca a consentire ai sub-depositari indicati al periodo precedente di farsi sostituire da società estere sub-depositarie e a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub-depositarie. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento "conferma di operazione in titoli".
6. Se i titoli di cui al presente art. presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – il Cliente autorizza la Banca a procedere al raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte degli enti di cui ai commi precedenti ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
7. Le previsioni del presente articolo si applicano anche agli strumenti finanziari dematerializzati ai sensi delle norme loro applicabili, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di Gestione Accentrata.
8. Resta comunque inteso che la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a norma delle Norme Contrattuali anche relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari sub-depositati a norma del presente articolo.

CAPO III

Norme speciali relative all'esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari

Art. 25 - Oggetto dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini - Commissioni, spese e oneri - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente

1. Il presente Capo disciplina i servizi di Investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e ricezione e trasmissione di ordini di cui al TUF (i "Servizi di Investimento").
Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto e di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente.
Per "negoiazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente.
Per "ricezione e trasmissione di ordini" si intende l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
2. Nell'ambito dei Servizi di Investimento il Cliente può presentare alla Banca ordini di acquisto/sottoscrizione e vendita relativi a strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma 2, del TUF e relative integrazioni e/o modificazioni. Al riguardo, il Cliente prende atto che la Banca non consente di effettuare operazioni che non risultino in linea con (i) la normativa vigente, (ii) le indicazioni date da un'autorità, (iii) le restrizioni imposte da un'autorità sovrana, (iv) le regole di cui la Banca si sia dotata in conseguenza dei provvedimenti di cui al presente comma anche, in ottica prudenziale, in forma più restrittiva rispetto ai provvedimenti stessi.
3. Fermo il rispetto degli obblighi di informazione relativi ai costi e oneri, la Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento, applica le commissioni e spese nella misura dettagliata nel Documento di sintesi, se previsto, nonché nei moduli relativi ai prodotti finanziari di volta in volta sottoscritti/acquistati dal Cliente. In caso di prestazione del servizio di ricezione e trasmissioni ordini, alle commissioni applicate dalla Banca devono essere aggiunti i costi di esecuzione addebitati dall'intermediario che esegue gli ordini. La Banca fornisce informazioni al Cliente anche su tali costi di esecuzione, nel rispetto dei citati obblighi informativi.
4. Al fine di adempiere agli obblighi di pagamento, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul conto corrente collegato al Deposito Amministrato o alla Posizione Contabile tutte le somme dallo stesso dovute a titolo di spese, commissioni e oneri, anche fiscali, ai sensi del comma che precede, riconoscendo agli addebiti effettuati la funzione di estinzione dei propri debiti. Il Cliente potrà richiedere in qualunque momento in Filiale di variare il conto corrente di addebito, a condizione che il conto indicato sia aperto presso la Banca e sia intestato o cointestato al Cliente o ad almeno uno dei Clienti qualora il Deposito Amministrato o la Posizione Contabile siano cointestati. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni di carattere economico e, pertanto, nel caso in cui sul conto corrente non vi sia disponibilità sufficiente, si applica quanto previsto all'art. 19, commi 3 e 4.

Art. 26 - Modalità di conferimento degli ordini - Procura

1. Gli ordini sono conferiti dal Cliente per iscritto, nel rispetto delle disposizioni di legge ed esclusivamente con le modalità concordate tra il soggetto che li conferisce e la Banca prima del loro conferimento. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca non darà esecuzione alle istruzioni o ordini impartiti dal Cliente mediante modalità non preventivamente autorizzate dalla Banca medesima. La Banca non potrà pertanto essere ritenuta responsabile per eventuali perdite, costi o danni, diretti o indiretti, di qualsivoglia natura ed entità, subiti in conseguenza della mancata esecuzione di ordini trasmessi con modalità diverse da quelle espressamente concordate con la Banca.
2. Il conferimento degli ordini via *phone banking* - che non include la modalità telefonica ai sensi del successivo art. 27 - o via *internet banking* (web e mobile) è subordinato alla sottoscrizione da parte del Cliente del Contratto per il Servizio a distanza.
3. Il Cliente prende atto che, nel caso di conferimento di ordini con modalità dematerializzate ai sensi del comma che precede, gli stessi ordini – anche se non eseguiti – sono documentati dai registri e dalle evidenze informatiche della Banca, messe a disposizione del Cliente, nel termine di legge. Detta evidenza informatica tiene luogo dell'ordine scritto e costituisce prova a favore e contro ciascuna parte del Contratto.
4. Al fine degli obblighi di esecuzione in capo alla Banca, gli ordini impartiti dal Cliente si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono

imputati nel sistema informativo di quest'ultima durante l'orario di sportello di un giorno lavorativo bancario, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca. In caso di offerta fuori sede, se impartiti attraverso il Private Banker, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il Private Banker rilasciano apposita attestazione cartacea.

5. Gli ordini impartiti dai Clienti alla Banca devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.

6. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere dalla Banca immediatamente comunicato al Cliente.

7. Nello svolgimento dei Servizi di Investimento, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio; la Banca adotta procedure che consentono la salvaguardia dei diritti di ciascun Cliente.

Art. 27 – Conferimento di ordini telefonici

1. Il Cliente può, esclusivamente su sua iniziativa e solo ove tale modalità sia consentita dalla Banca, conferire un ordine di compravendita di strumenti finanziari mediante disposizione telefonica, contattando la propria filiale di riferimento presso cui sono aperti i Rapporti o, in alternativa, il proprio Private Banker di riferimento al relativo numero di telefono (le **"Disposizioni Telefoniche"**). Resta inteso che qualora la Banca non consenta il conferimento degli ordini mediante Disposizione Telefonica, gli ordini possono essere conferiti ai sensi dell'art. 26 che precede.

2. Quando il Contratto è cointestato, le Disposizioni Telefoniche possono essere impartite esclusivamente nel caso in cui sul Rapporto sia prevista l'operatività a firma disgiunta.

3. Non possono essere conferite Disposizioni Telefoniche alla filiale aventi ad oggetto strumenti finanziari la cui sottoscrizione/adesione è subordinata alla consegna di documentazione che non possa essere fornita anche dopo la conclusione dell'operazione ovvero strumenti finanziari oggetto di vincoli di qualsiasi genere.

4. Le Disposizioni Telefoniche saranno registrate su nastro magnetico o altro supporto equivalente da un apposito sistema di registrazione (il "Sistema") predisposto dalla Banca. La Banca si riserva la facoltà di operare temporanee sospensioni del Sistema per ragioni tecniche o di sicurezza. In tal caso gli ordini possono essere conferiti esclusivamente per iscritto o con le altre modalità concordate tra il Cliente e la Banca prima del loro conferimento.

5. La registrazione delle Disposizioni Telefoniche tiene luogo dell'ordine scritto e costituisce prova a favore e contro ciascuna parte del Contratto. Al riguardo il Cliente autorizza espressamente la Banca ad effettuare dette registrazioni.

6. La Banca dà corso agli ordini impartiti dal Cliente mediante Disposizioni Telefoniche previa identificazione del Cliente secondo le procedure tempo per tempo adottate dalla Banca.

7. La Banca archivia e custodisce presso di sé le registrazioni delle Disposizioni Telefoniche, anche per conto del Cliente e anche qualora l'ordine non venga eseguito. Una copia della registrazione delle conversazioni con il Cliente rimane sempre disponibile, su sua richiesta, nei termini di legge.

Art. 28 - Gestione degli ordini.

1. La Banca – nel rispetto della normativa di settore vigente – applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:

- a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati;
- b) tratta in successione gli ordini del Cliente equivalenti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo canale, e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;
- c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

2. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative agli ordini in attesa di esecuzione possano essere effettuato un uso scorretto da parte dei dipendenti, dei componenti degli Organi della Banca nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, come definiti nella normativa di riferimento.

Art. 29 – Ricezione e trasmissione degli ordini - Esecuzione degli ordini e delle istruzioni

1. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento e distribuzione, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione anche mediante negoziazione per conto proprio.

2. Nella ricezione e trasmissione e nell'esecuzione degli ordini per conto dei clienti la Banca attua la propria strategia di trasmissione/esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente (best execution). Una sintesi di tale strategia è contenuta nella Sezione "Informazioni", sulla quale il Cliente stesso esprime il proprio preliminare consenso. La Banca comunica al Cliente le modifiche rilevanti che dovessero intervenire sulla strategia adottata, disponibile in ogni caso nella sua versione aggiornata sul Sito Internet della Banca, e provvede a fornirgli, dietro sua specifica richiesta, eventuali chiarimenti sul rispetto della Strategia con riferimento ai singoli ordini.

3. La Banca, su richiesta del Cliente, fornisce a quest'ultimo informazioni sugli intermediari ai quali, ai sensi del precedente comma 1, gli ordini sono stati trasmessi ai fini della loro esecuzione.

4. Quando gli ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati o negoziati presso un'altra Sede di Negoziazione, sono osservate le regole ivi previste.

5. La Banca esegue e/o trasmette:

- a) fatto salvo quanto previsto al successivo alinea, gli ordini di acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari e le istruzioni del Cliente solo se, alla data di regolamento, sono presenti fondi liquidi e disponibili in misura sufficiente al loro integrale regolamento contabile;
- b) gli ordini di acquisto di quote/azioni di OICR per i quali è previsto l'impiego, anche solo in parte, di somme liquide rinvenienti dalla vendita o dal rimborso di strumenti finanziari depositati/registrati/evidenziati presso la Banca ovvero dalla liquidazione parziale del patrimonio conferito nell'ambito del servizio di gestione di portafogli collocati dalla Banca, anche nel caso in cui, alla data di regolamento, non vi siano fondi liquidi e disponibili in misura sufficiente per il loro integrale regolamento contabile, con conseguente costituzione sul conto di regolamento di un saldo negativo, senza che ciò comporti alcun obbligo per la Banca di informare il Cliente;

c) gli ordini di vendita solo se, alla data di regolamento, sono presenti strumenti finanziari in misura sufficiente al loro integrale regolamento.

In relazione alla previsione di cui al presente comma, la Banca si riserva la facoltà di rendere indisponibili, dalla data del conferimento dei relativi ordini/istruzioni, le somme e/o gli strumenti finanziari necessari al loro regolamento contabile, senza che la stessa sia tenuta a darne comunicazione al Cliente. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a procedere in tal senso, con esonero della stessa da ogni responsabilità per eventuali danni, perdite o pregiudizi derivanti dalla indisponibilità delle somme e degli strumenti finanziari necessari al regolamento contabile degli ordini/istruzioni conferiti.

6. In mancanza dei presupposti individuati al comma che precede, e fatta salva l'ipotesi disciplinata nell'art. 15 comma 4, la Banca non esegue/trasmette l'ordine/istruzione del Cliente, senza che ciò comporti alcun obbligo per la Banca di informativa al Cliente. In tale ipotesi la Banca non potrà essere considerata parte inadempiente e non potrà pertanto essere ritenuta responsabile per eventuali danni, perdite o pregiudizi subiti dal Cliente medesimo in conseguenza della mancata esecuzione/trasmissione dell'ordine/istruzione.

7. In caso di ordini impartiti dal Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse in un mercato regolamentato, che non sono eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca potrà, previo consenso del Cliente, valutare se sia appropriato rendere pubblico l'ordine in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Il Cliente prende atto che in talune circostanze l'ordine potrebbe non essere mostrato al mercato. Il consenso di cui al presente comma può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere generale.

8. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad eseguire gli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati al di fuori di detti

mercati ovvero al di fuori di un'altra Sede di Negoziazione, fermo restando che tale negoziazione dovrà avvenire in conformità delle disposizioni di settore vigenti. Fermo restando il consenso generale di cui al presente comma, il Cliente potrà comunque riservarsi il diritto di, previa apposita comunicazione scritta alla Banca, non autorizzare l'esecuzione di uno specifico ordine al di fuori di una Sede di Negoziazione.

9. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche riguardo a un ordine o a un aspetto specifico di un ordine, la Banca trasmette/segue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute e nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, a tali istruzioni e s'intenderà che, operando in tal modo, essa abbia soddisfatto l'obbligo di adottare tutte le misure sufficienti al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il Cliente. Il Cliente prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono – limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni – pregiudicare le misure previste nella propria strategia di trasmissione/esecuzione degli ordini. La Banca informa il Cliente dell'eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni specifiche.

10. Se l'ordine di negoziazione viene eseguito dalla Banca per conto terzi, il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.

11. Il Cliente conferisce mandato alla Banca ad apporre in proprio nome e conto la girata, anche a favore della Banca stessa, sui titoli intestati al Cliente dei quali il medesimo dovesse dare ordini di vendita.

12. In caso di ordini di acquisto riguardanti strumenti finanziari emessi da società nel cui statuto figura la clausola di gradimento, il Cliente manleva la Banca da qualsiasi pregiudizio e responsabilità connessi al gradimento o alla sua mancata concessione da parte della società emittente.

13. La Banca è autorizzata a provvedere al frazionamento del titolo qualora ciò sia necessario per l'esecuzione di operazioni disposte dal Cliente.

14. In caso di recesso dal Contratto o per qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso.

15. La Banca provvede a pubblicare sul proprio Sito Internet, in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco delle prime cinque Sedi di Esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

16. La Banca provvede inoltre a pubblicare sul proprio Sito Internet, in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco dei primi cinque intermediari negozianti per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l'esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Art. 30 – Obblighi di segnalazione e/o pubblicazione – Codice LEI

1. Il Cliente prende atto che la Banca, in relazione agli obblighi di segnalazione e/o pubblicazione alle competenti autorità e/o al pubblico previsti dalla normativa applicabile, potrebbe essere tenuta:

- alla segnalazione di alcune informazioni relative a ordini, istruzioni ed operazioni (ivi incluse informazioni relative all'identificazione dei soggetti per conto dei quali la Banca esegue gli ordini e le istruzioni ed effettua le operazioni);
- a fornire informazioni relative a ordini, istruzioni ed operazioni ad una sede di esecuzione al fine di consentire a quest'ultima di conformarsi ai propri obblighi di pubblicazione.

L'identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso un valido Codice LEI (*Legal Entity Identifier* - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici). L'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente qualora non abbia ricevuto dal medesimo le informazioni richieste al fine di consentirle di operare in conformità e nel rispetto degli obblighi di segnalazione e/o fornitura (o tali informazioni, pur ricevute, non siano liberamente utilizzabili dalla Banca in ragione di obblighi di confidenzialità o limiti connessi alla tutela/privacy dei dati).

Gli obblighi di segnalazione e/o fornitura di cui al presente articolo riguardano anche i singoli contratti di prestito titoli eventualmente stipulati dal Cliente aventi ad oggetto gli strumenti finanziari depositati/registrati presso il Deposito Amministrato.

Art. 31 – Aggregazione degli ordini

1. La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con la strategia adottata dalla Banca, minimizzando il rischio che l'aggregazione vada a discapito del Cliente ed assicurando che l'assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Se è prevista l'aggregazione di un ordine del Cliente, la Banca informa tale Cliente che l'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, la Banca ripartisce le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione.

Art. 32 – Vincoli relativi alle operazioni richieste

1. L'esecuzione degli ordini di compravendita è subordinata alla costituzione degli eventuali vincoli di garanzia stabiliti dalla legislazione tempo per tempo vigente e/o dalle disposizioni regolamentari in materia.

Art. 33 – Valutazione di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni - Connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti - Conflitto di interesse

1. Fermo il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla vigente normativa, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, se il Cliente ha già sottoscritto il separato Contratto di consulenza e collocamento, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza - ovvero, nei soli casi ivi previsti, una valutazione di appropriatezza - dell'operazione nel rispetto di quanto disciplinato nel Contratto di consulenza e collocamento.

2. Al riguardo, il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente riguardo la sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e i suoi obiettivi di investimento rilasciate in sede di sottoscrizione del Contratto di consulenza e collocamento e che, pertanto, è onere dello stesso informare la Banca di ogni significativa variazione. Se la Banca riceve dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione che, sulla base delle informazioni acquisite, è ritenuta non adeguata/appropriata provvede ad informarlo di tale circostanza nel rispetto della normativa vigente. Tale informativa esaurisce gli oneri della Banca in caso di operazioni non adeguate/appropriate, salvo quanto previsto nel Contratto di consulenza e collocamento, per quanto attiene alla facoltà della Banca di non eseguire determinati ordini richiesti dal Cliente.

3. In considerazione del modello di servizio adottato dalla Banca, in caso di recesso, risoluzione o sospensione dell'efficacia, per qualsiasi causa (ad esempio, per assenza di un valido profilo finanziario), del Contratto di consulenza e collocamento riferibile al medesimo NSG indicato in frontespizio, il Cliente non potrà avvalersi - limitatamente alla sottoscrizione/acquisto dei prodotti finanziari - dei Servizi di Investimento disciplinati dal presente Contratto. È comunque consentito al Cliente impartire, presso le filiali della Banca o mediante i canali contrattualmente previsti, disposizioni per il trasferimento dei prodotti finanziari presso un altro intermediario o per la loro liquidazione.

La Banca non potrà essere considerata parte inadempiente e non potrà pertanto essere ritenuta responsabile per eventuali danni, perdite o pregiudizi subiti dal Cliente in conseguenza della mancata prestazione dei Servizi di Investimento ai sensi del presente comma.

4. La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del Contratto di consulenza e collocamento, come indicato nella Sezione "Informazioni", e in ogni

caso disponibile nella sua versione aggiornata sul Sito Internet della Banca. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura del conflitto di interesse e delle sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al Cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

Art. 34 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati - Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite

1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
2. Una descrizione generale della natura e dei rischi dei tipi di strumenti finanziari è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del Contratto di consulenza e collocamento.
3. Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento). La Banca provvede alla comunicazione delle perdite alla fine del giorno lavorativo bancario nel quale la perdita è stata contabilizzata, ovvero, qualora la circostanza si sia verificata non in un giorno lavorativo bancario alla fine del giorno lavorativo bancario successivo.

Art. 35 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione

1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in una Sede di Negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
 - il rischio di non essere facilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni appropriate che rendono possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
2. Allo scopo di limitare la diffusione tra i propri clienti al dettaglio di strumenti finanziari di debito non negoziati in una Sede di Negoziazione o da internalizzatori sistematici appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo in considerazione dei rischi evidenziati nel comma precedente, la Banca esegue gli ordini di acquisto aventi ad oggetto tali strumenti finanziari unicamente per importi di valore non inferiore a euro 50.000 (cinquantamila) o di valore equivalente nel caso di divisa diversa dall'euro.

Art. 36 - Vendite allo scoperto

1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata o in particolari situazioni di mercato, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita con l'osservanza delle previsioni normative tempo per tempo applicabili.

Art. 37 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati regolamentati

1. L'operatività su strumenti finanziari derivati - diversi dai valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. c), del TUF - negoziati su una Sede di Negoziazione, laddove prevista dalla Banca, è subordinata alla sottoscrizione di un apposito contratto con la Banca che disciplina anche le comunicazioni relative alle perdite. Il Cliente prende comunque atto che l'operatività in derivati regolamentati comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di importo anche eccedente l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabile.

Art. 38 - Versamento margini di garanzia relativi alle operazioni in derivati regolamentati

1. Per gli ordini di compravendita riguardanti alcune tipologie di strumenti finanziari di cui all'articolo precedente, il Cliente, contestualmente al conferimento dell'ordine, può dover versare dei margini di garanzia previsti per le operazioni disposte; poiché la natura di tali operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti, al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte, e deve apprestare i relativi fondi a semplice richiesta della Banca.
2. Se il Cliente non provvede, nei termini di cui al precedente comma, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale dell'operazione stessa e/o dei contratti in essere.

Art. 39 - Deposito dei prodotti finanziari

1. Gli strumenti finanziari di volta in volta acquistati dal Cliente sono depositati/registratori nel Deposito Amministrato, quale deposito collegato al conto corrente di regolamento indicato nell'ordine.
Resta inteso che:
 - le quote/azioni di OICR sottoscritte dal Cliente sono depositate/registrate secondo le modalità previste dai relativi prospetti informativi o documenti di offerta. A richiesta del Cliente, contenuta nel relativo modulo di sottoscrizione, la Banca evidenzia le quote/azioni di OICR nel Deposito Amministrato ovvero, se attivata, nella posizione contabile denominata "Rubrica Fondi";
 - i prodotti di investimento assicurativi sono registrati secondo le modalità previste dai relativi documenti contrattuali. A richiesta del Cliente, la Banca evidenzia i suddetti prodotti nel Deposito Amministrato ovvero, se attivata, nella posizione contabile denominata "Rubrica Polizze".

Art. 40 - Regolamento contabile delle operazioni di investimento/disinvestimento

1. Il regolamento contabile delle operazioni di investimento/disinvestimento relative agli strumenti finanziari registrati/depositati/evidenziati nel Deposito Amministrato/Posizione Contabile, nonché gli addebiti degli oneri, anche fiscali e gli accrediti delle cedole, degli interessi e dei dividendi sono effettuati sul conto corrente collegato al Deposito Amministrato/Posizione Contabile.
2. Il Cliente potrà richiedere in qualunque momento in Filiale di variare il conto corrente collegato al Deposito Amministrato/Posizione Contabile, a condizione che il conto sia aperto presso la Banca e sia intestato o cointestato al Cliente o ad almeno uno dei Clienti qualora il Deposito Amministrato o la Posizione Contabile siano cointestati.
3. Il Cliente avrà facoltà, nel momento in cui dispone un'operazione di compravendita di strumenti finanziari, di chiederne alla Banca il regolamento contabile - con esclusione dell'accredito di cedole, interessi e dividendi - su un conto diverso dal conto corrente collegato al Deposito Amministrato/Posizione Contabile, a condizione che il conto indicato sia aperto presso la Banca e sia intestato o cointestato al Cliente o ad almeno uno dei Clienti qualora il Deposito Amministrato o la Posizione Contabile siano cointestati.
4. Il Cliente autorizza irrevocabilmente la Banca a effettuare la contabilizzazione degli strumenti finanziari acquistati/venduti dal Cliente medesimo nonché ad effettuare i relativi addebiti e accrediti ai sensi dei precedenti commi.

Art. 41 - Conferme e termini per il reclamo

1. Per ogni operazione eseguita la Banca invia al Cliente - secondo le modalità concordate - apposita documentazione contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, al più tardi il primo giorno lavorativo bancario successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca riceve conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, se la conferma dell'avvenuta esecuzione deve essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.
2. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
3. La documentazione si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che deve essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall'art. 1712 cod. civ. e comunque entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Art. 42 - Esonero da responsabilità

1. La Banca non può essere considerata parte inadempiente, né potrà pertanto essere ritenuta responsabile per eventuali danni, perdite o pregiudizi subiti dal Cliente in conseguenza della mancata esecuzione/trasmisione dell'ordine/istruzione dovuta a circostanze non imputabili alla Banca o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi, atti di terrorismo, provvedimenti o decisioni di una sede di esecuzione, azioni od omissioni di una sede di esecuzione, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti o provvedimenti di autorità.

2. Il Cliente, salvo il caso di dolo o colpa grave, esonera la Banca da ogni responsabilità riveniente dalla comunicazione da parte della Banca all'Amministrazione finanziaria – ai sensi del D. Lgs. 30 luglio 2020 n. 100 di recepimento della Direttiva Europea 2011/16/UE e successive modifiche (c.d. "normativa DAC 6") - delle informazioni dettagliate in merito a operazioni potenzialmente riconducibili ad alcuni meccanismi di c.d. "pianificazione fiscale aggressiva", individuati secondo i criteri fissati dalla succitata normativa (tra cui, in particolare, i dati identificativi del contribuente interessato, la descrizione dettagliata del meccanismo transfrontaliero ed il relativo valore) e si impegna a tenere indenne la Banca stessa da ogni pretesa o conseguenza pregiudizievole che dovesse ad essa derivare o essere comunque occasionata dall'adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione.

FIRME

Ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Cliente prende atto che:

- il Contratto è regolato dalle norme e dalle condizioni economiche sopra riportate;
- la data di conclusione del Contratto è quella in cui, successivamente alla sottoscrizione da parte di tutti i cointestatori, la Banca appone la propria firma e mette il Contratto a disposizione del Cliente;
- se il Contratto è in formato elettronico ed è sottoscritto dal Cliente con firma digitale, le modalità di stipula del Contratto prevedono che le firme digitali del Cliente siano apposte mediante la selezione di caselle (check box) al fine di approvare le condizioni contrattuali e di approvare specificamente le norme indicate nell'elenco sotto riportato;
- se il soggetto firmatario di questo documento è diverso dal Cliente, tale soggetto appone la firma in nome e per conto del Cliente.

Il Cliente conferma di:

- autorizzare la Banca a custodire e amministrare, per suo conto, gli strumenti finanziari e i titoli in genere, cartacei o dematerializzati depositati/registrati/evidenziati nel Deposito Amministrato/Posizione Contabile e di autorizzare espressamente la Banca a sub-depositare gli strumenti finanziari e i titoli presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati in conformità a quanto previsto nelle Norme Contrattuali;
- prestare il proprio consenso affinché la Banca agisca, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, per conto del Cliente anche in nome proprio;
- prestare il proprio consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti fuori da una Sede di Negoziazione;
- autorizzare la Banca, nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo e avente ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in una Sede di Negoziazione, che non può essere immediatamente eseguito, a valutare, anche tramite Intesa Sanpaolo S.p.A., se sia appropriato rendere pubblico o meno l'ordine in oggetto.

Il Cliente conferma altresì quanto riportato nella Sezione "Dichiarazioni e richiesta servizi" e conferma di aver letto e compreso le informazioni riportate nella Sezione "Informazioni" e di accettare integralmente, avendole tutte lette e comprese, le Norme Contrattuali.

Tutto ciò premesso, il Cliente e la Banca stipulano il presente Contratto.

FIRMA CLIENTE

Con la seguente firma il Cliente approva specificamente, ai sensi dell'art.1341 cod. civ., le seguenti norme contenute nella Sezione "Norme Contrattuali":

CAPO I - Norme generali

- Art. 2 (conferimento del potere di rappresentanza sui rapporti cointestati - opponibilità alla Banca della revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza)
- Art. 4 (rapporti cointestati: opponibilità a tutti i cointestatori delle comunicazioni inviate dalla Banca ad un cointestatorio)
- Art. 5 (rapporti cointestati a firma disgiunta: cessazione della facoltà di disporre separatamente su richiesta di anche uno solo dei cointestatori)
- Art. 6 (comma 2 - morte o sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatorio: cessazione della facoltà di disporre separatamente in caso di opposizione)
- Art. 7 (recesso - conseguenze del recesso/cessazione del Contratto – estensione del recesso/risoluzione)
- Art. 8 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - recepimento automatico delle modifiche derivanti da variazioni di norme di legge)
- Art. 12 (comunicazioni periodiche alla clientela – approvazione tacita dei rendiconti)
- Art. 14 (foro competente - legge applicabile)

CAPO II - Norme speciali per il deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari e posizioni contabili

- Art. 15 (comma 4 – registrazione contabile degli strumenti finanziari e attribuzione della legittimazione sui medesimi)
- Art. 16 (comma 2 – diritti di opzione e warrant - condizioni necessarie affinché la Banca esegua le istruzioni del Cliente e termine entro cui le istruzioni devono pervenire alla Banca – necessità che il Cliente diverso da persona fisica sia provvisto di codice LEI)
- Art. 16 (comma 3 – strumenti finanziari non in Gestione Accentrata - termine entro cui le istruzioni devono essere ricevute dalla Banca)
- Art. 16 (comma 4 – conferimento mandato con rappresentanza alla Banca e autorizzazione ad agire ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.)
- Art. 16 (comma 8 – modalità di comunicazione degli avvisi relativi ad alcune operazioni societarie riguardanti strumenti finanziari in deposito cointestato)
- Art. 16 (comma 9 - esonero da responsabilità per la Banca per il ritardo negli avvisi relativi a operazioni societarie nel caso il Cliente non fornisca strumenti di comunicazione rapida)
- Art. 17 (comma 1 - richiesta di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto - termine entro cui la richiesta deve essere ricevuta dalla Banca)
- Art. 17 (comma 2 - richieste di intervento in assemblea ed esercizio del voto avanzate dal Cliente oltre il termine - esonero da responsabilità per la Banca)

- Art. 17 (comma 4 – trasmissione istruzioni di voto - esonero da responsabilità per la Banca)
Art. 18 (comma 2 – esonero da responsabilità per la Banca)
Art. 19 (comma 2 – autorizzazione all'addebito sul conto corrente collegato – riconoscimento della funzione di estinzione dei debiti del Cliente degli addebiti in conto corrente – limiti all'indicazione del conto di regolamento)
Art. 19 (comma 3 – vendita degli strumenti finanziari in caso di inadempimento del Cliente)
Art. 20 (comma 1 – esonero da responsabilità per la Banca)
Art. 20 (comma 3 – modalità di ritiro dei titoli cartacei)
Art. 22 (comma 1 – conferimento al cointestatario di mandato con rappresentanza e autorizzazione ad agire ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ.)
Art. 23 (comma 1 – assoggettamento a vincolo del Deposito Amministrato - conseguenze)
Art. 23 (comma 2 – esonero da responsabilità per la Banca in caso di mancata comunicazione da parte del Cliente della convenzione in materia di vincoli)
Art. 24 (commi 1 e 2 - sub-deposito dei titoli cartacei e degli strumenti finanziari dematerializzati)
Art. 24 (comma 5 – sub-deposito presso State Street Bank o altri depositari abilitati dei titoli emessi e circolanti all'estero e sostituzione del sub-depositario – indicazione del sub-depositario nel documento "conferma di operazioni in titoli")

CAPO III - Norme speciali relative all'esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari

- Art. 25 (comma 2 – casi in cui la Banca non consente al Cliente di effettuare ordini)
Art. 25 (comma 4 – autorizzazione all'addebito sul conto corrente – riconoscimento della funzione di estinzione dei debiti del Cliente degli addebiti in conto corrente – limiti all'indicazione del conto di regolamento – vendita degli strumenti finanziari in caso di inadempimento del Cliente)
Art. 26 (comma 1 – mancata esecuzione degli ordini pervenuti con modalità differenti da quelle concordate - esonero da responsabilità per la Banca)
Art. 26 (comma 2 – obbligo di attivare il Servizio a distanza al fine di impartire ordini tramite phone banking e internet banking)
Art. 26 (comma 3 – valore probatorio delle registrazioni informatiche)
Art. 26 (comma 4 – momento di conferimento degli ordini)
Art. 26 (comma 7 – autorizzazione a favore della Banca di agire per conto del Cliente in nome proprio)
Art. 27 (commi 1 e 2 – limiti al conferimento delle Disposizioni Telefoniche)
Art. 27 (comma 3 – ordini non conferibili mediante Disposizioni Telefoniche)
Art. 27 (commi da 4 a 7 - modalità di esecuzione delle Disposizioni Telefoniche – sospensione del Sistema - valore probatorio delle Disposizioni Telefoniche – autorizzazione registrazione Disposizioni Telefoniche)
Art. 29 (comma 5 – esecuzione/trasmissione degli ordini – facoltà della Banca di rendere indisponibili strumenti finanziari e liquidità – autorizzazione del Cliente – esonero responsabilità per la Banca)
Art. 29 (comma 6 – mancata esecuzione o trasmissione di un ordine da parte della Banca – esonero responsabilità per la Banca)
Art. 29 (comma 9 – istruzioni specifiche del Cliente in sede di conferimento degli ordini - conseguenze)
Art. 29 (comma 12 - manleva per la vendita di strumenti finanziari di società nel cui statuto figuri la clausola di gradimento)
Art. 30 (comma 1 – impossibilità di dar corso ad ordini, istruzioni, operazioni in assenza di codice LEI per le persone giuridiche)
Art. 32 (comma 1 – vincoli relativi alle operazioni richieste)
Art. 33 (comma 2 – onere del Cliente di informare la Banca delle variazioni relative al proprio profilo finanziario)
Art. 33 (comma 3 – limitazioni alla prestazione dei Servizi di Investimento – esonero responsabilità della Banca)
Art. 34 (comma 1 – esclusione della garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti)
Art. 39 (comma 1 – deposito dei prodotti finanziari)
Art. 40 (commi 2 e 3 – limiti all'indicazione del conto di regolamento)
Art. 40 (comma 4 – autorizzazione irrevocabile del Cliente al regolamento delle operazioni)
Art. 41 (comma 3 – approvazione tacita da parte del Cliente)
Art. 42 (commi 1 e 2 – esonero da responsabilità per la Banca)

FIRMA CLIENTE

... OMISSIS ...

FIRMA BANCA

... OMISSIS ...

FIRMA CLIENTE

... OMISSIS ...